



Nova Coop Società Cooperativa

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 maggio 2024

EMISSIONE E MODIFICHE			
<i>rev.</i>	<i>data</i>	<i>descrizione</i>	<i>Approvato</i>
0	19 luglio 2008	Prima emissione	Consiglio di Amministrazione
1	14 febbraio 2009	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
2	19 dicembre 2009	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
3	13 aprile 2013	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
4	28 marzo 2015	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
5	21 aprile 2018	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
6	19 marzo 2021	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione
7	24 maggio 2024	Aggiornamento	Consiglio di Amministrazione

INDICE

PARTE GENERALE	5
1. INTRODUZIONE	6
1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti	6
1.2 Fonti del Modello	12
2. IL MODELLO	12
2.1 Principi ispiratori e finalità del Modello	12
2.2 Approccio metodologico	14
Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale	15
Fase II: identificazione delle attività a rischio	15
Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio	16
Fase IV: gap analysis	16
Fase V: definizione dei protocolli	16
2.3 Modello e Carta dei Valori	17
3. ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA AZIENDALE	17
3.1 Oggetto sociale	17
3.2 Organi Societari e funzioni aziendali	18
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	18
4.1 Il disposto normativo	18
4.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	19
4.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza	19
4.4 Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	21
4.4.1 Il disposto normativo	21
4.4.2 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	21
4.4.3 Regole di funzionamento	23
4.4.4 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali	24
4.4.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	24
5. LE DELEGHE ED I POTERI	25
6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO	26
a) Informativa e formazione verso i dipendenti	26
b) Informativa e formazione verso i collaboratori/professionisti	27
7. SISTEMA DI SEGNALAZIONI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)	27
8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI	30
9. SISTEMA DISCIPLINARE	31
9.1 Principi e criteri generali di irrogazione delle sanzioni	31
9.2 Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lett. b) del decreto	32
9.3 Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lett. a) del decreto	34
9.4 Misure di tutela nei confronti dei collaboratori e consulenti	36
PARTE SPECIALE	37
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE	38
1. I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN NOVA COOP	38
1.1 I reati societari	38
1.1.1 TIPOLOGIA DI REATI	38
Di tutti i reati sopra indicati, solo alcuni sono concretamente ipotizzabili in NOVA COOP, fra cui:	
.....	40
1.1.2 PROCESSI A RISCHIO	40
1.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	41
2.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione	46

2.1.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	46
2.1.2 TIPOLOGIA DI REATI.....	48
Di tutte le fattispecie di reato sopra elencate solo alcune sono concretamente ipotizzabili in NOVA COOP, specificatamente:	51
2.1.3 PROCESSI A RISCHIO	51
2.1.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	52
3.1 I reati transnazionali.....	54
3.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	54
3.1.2 PROCESSI A RISCHIO	55
3.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	55
4.1 I reati di falsità in monete e in strumenti e segni di riconoscimento	56
4.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	56
4.1.2 PROCESSI A RISCHIO	57
4.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	58
5.1 I reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro	58
5.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	58
5.1.2 PROCESSI A RISCHIO	59
5.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	59
6.1 I reati in tema di riciclaggio	61
6.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	61
6.1.2 PROCESSI A RISCHIO	61
6.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	62
7. 1 I reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.....	63
7.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	63
7.1.2 PROCESSI A RISCHIO	64
7.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	65
8.1 I reati informatici	66
8.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	66
8.1.2 PROCESSI A RISCHIO	67
8.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	67
9.1 I reati di criminalità organizzata	68
9.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	68
9.1.2 PROCESSI A RISCHIO	69
9.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	70
10.1 I reati contro l'industria e il commercio	71
10.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	71
10.1.2 PROCESSI A RISCHIO	71
10.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	72
11.1 I reati di violazione del diritto d'autore.....	73
11.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	73
11.1.2 PROCESSI A RISCHIO	74
11.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	74
12.1 I reati di intralcio alla giustizia.....	75
12.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	75
12.1.2 PROCESSI A RISCHIO	75
12.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	75
13.1 I reati ambientali.....	76
13.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	76
13.1.2 PROCESSI A RISCHIO	78
13.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	78
14.1 I reati di impiego di lavoratori irregolari	80
14.1.1 TIPOLOGIA DI REATI.....	80

14.1.2 PROCESSI A RISCHIO	81
14.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	81
15.1 I reati contro la personalità individuale	82
15.1.1 TIPOLOGIA DI REATI	82
15.1.2 PROCESSI A RISCHIO	83
15.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	84
16.1 I reati di frode in competizioni sportive	85
16.1.1 TIPOLOGIA DI REATI	85
16.1.2 PROCESSI A RISCHIO	85
16.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	85
17.1 I reati tributari	86
17.1.1 TIPOLOGIA DI REATI	86
17.1.2 PROCESSI A RISCHIO	88
17.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	88
18.1 I reati contro il patrimonio culturale	90
18.1.1 TIPOLOGIA DI REATI	91
18.1.2 PROCESSI A RISCHIO	92
18.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	92

PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

La legge 29 settembre 2000, n. 300 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla convenzione OCSE del settembre 1997 e da altri protocolli internazionali, ha delegato il Governo a predisporre e definire un sistema di responsabilità sanzionatoria amministrativa degli enti e delle società.

In attuazione della legge delega, è stato emanato il **D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231**, entrato in vigore il 4 luglio 2001, relativo alla **"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"**.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, i soggetti destinatari della normativa sono stati individuati negli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, ad eccezione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici e degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Secondo quanto previsto poi dall'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 gli enti così individuati rispondono in via amministrativa della commissione dei reati, analiticamente indicati dal Legislatore nel medesimo decreto legislativo e sue successive integrazioni, qualora siano stati perpetrati, nel loro interesse o vantaggio da:

a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente (cosiddetti "soggetti apicali");

b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

Si sottolinea che il reato deve essere commesso dai soggetti sub a) o b) nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, conseguentemente resta esclusa la responsabilità dell'Ente qualora la persona fisica che commette il reato abbia agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

La distinzione tra le due categorie di soggetti (apicali e sottoposti a direzione e vigilanza) riveste indubbia rilevanza, in quanto ne deriva una diversa graduazione di responsabilità dell'Ente coinvolto, nonché una differente previsione dell'onere della prova; infatti, nel caso di reati commessi da soggetti apicali, sussiste in capo all'Ente una presunzione di responsabilità determinata dalla circostanza che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica aziendale dell'Ente stesso e, quindi, la sua volontà ed azione esteriore.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, dall'art. 24 all'art. 25-duodevices del D. Lgs. 231/2001 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa, per effetto di

provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001, ad altre tipologie di reato. Più analiticamente **le famiglie di reati previste oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono:**

- **indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o frode nelle pubbliche forniture** (art. 24 del D. Lgs. 231/2001). La Legge n. 137 del 9 ottobre 2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (c.d. decreto giustizia) in vigore dal 10 ottobre 2023 ha inoltre introdotto nell'art. 24 del D.Lgs. 230/2001 i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
- **delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001, introdotto con L. 18 marzo 2008, n. 48 come modificato dalla Legge n. 238/2021), ivi compresi i reati informatici in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui alla Legge 18 novembre 2019, n. 133 (di conversione del Decreto Legge 21-09-2019, n. 105);
- **delitti di criminalità organizzata** (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 59, L. 94/2009);
- **peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio** (art. 25 del D. Lgs. 231/2001). Con l'entrata in vigore della Legge 9 gennaio 2019, n. 3 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" è stato introdotto all'art. 25 del D. Lgs. 231/2001 il reato di traffico illecito di influenze. A seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 75 del 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, nota come "Direttiva PIF", è stato ampliato il panorama dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui possono rispondere le società, includendovi il delitto di peculato, peculato con errore altrui e abuso d'ufficio, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. Inoltre, il decreto interviene su alcune fattispecie di corruzione, estendendo la responsabilità degli enti anche ai casi in cui siano sottratti denaro o utilità al bilancio dell'Unione o ad altri suoi organismi, e la punibilità a titolo di corruzione riguarda altresì i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando i fatti ledono o pongono in pericolo gli interessi finanziari dell'Unione.
- **falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 6 della L. 23 novembre 2001, n. 409 e modificato dall'art. 7 della L. 23 luglio 99/2009);
- **delitti contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis 1 del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 15, comma 7 della L. n. 99 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia");
- **reati societari** (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61 ed integrato dall'art.31 L. 28 dicembre 2005 n.262 e dal D.lgs. 2

marzo 2013, n.19). Introduzione fra i reati societari del reato di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile (reato introdotto dall'art. 1, comma 77, della legge n. 190 del 2012). La Legge 27 maggio 2015, n. 69 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (artt. 9-11) ha modificato gli artt. 2621-2622 del codice civile relativi al reato di false comunicazioni sociali. Successivamente, il D. Lgs. 15-03-2017, n. 38, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" ha introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) e riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.. La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto l'abrogazione del comma 5 dell'art. 2635 relativo alla procedibilità a querela della persona offesa. Recentemente, il D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2013 ha introdotto fra i reati societari il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare con riferimento a operazioni societarie transfrontaliere;

- **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-quater del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art.25-quater.1, introdotto dall'art.8 della L. 9 gennaio 2006 n. 7);
- **delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art.5 L. 11 agosto 2003, n. 228 e modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199 che ha introdotto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis c.p.). La Legge n. 238 del 2021 ha inasprito il trattamento sanzionatorio per la persona fisica che commetta reati di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) già rubricati nell'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001;
- **abusi di mercato** (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) (art.25 sexies D.Lgs 231/2001, aggiunto dall'art.9 L. 18 aprile 2005, n. 62). Con la Legge n. 238/2021 si è ampliato l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria degli abusi di mercato a strumenti finanziari negoziati in altre sedi o in alcuna sede ed è stata introdotta la punibilità dell'*insider* secondario all'interno del reato di abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 184 del TUF;
- **reati transnazionali** (la Legge 16 marzo 2006 n. 146 "Ratifica della convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata" ha ampliato l'ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001 ad una serie di reati se commessi in modalità transnazionale);
- **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001, aggiunto dall'art. 9 della L. 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dall'art. 300 del D. Lgs. attuativo della delega di cui alla L. 123 del 2007);
- **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (introdotto dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L. 25 gennaio 2006, n.29 e dall'art. 63 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231); il legislatore inoltre nel

2014 ha proceduto a modificare l'articolo 25 octies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie di reato di **autoriciclaggio** - ex art. 648 ter.1 c.p. introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 - fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti. Recentemente, il D.lgs. n. 195 del 2021, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, ha modificato i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, estendendo fra le altre novità, il novero dei reati-fonte dai quali derivano i beni, il denaro o le altre utilità oggetto delle condotte di ricettazione/riciclaggio/reimpiego e autoriciclaggio, dandosi rilievo anche alla provenienza illecita da delitti colposi e da contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;

- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** aggiunti dal D.Lgs. n. 184 del 2021 pubblicato il 29 novembre sulla Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 14 dicembre, relativo alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti in attuazione della direttiva europea (UE) 2019/713, Il citato Decreto ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-octies.1 relativo ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Il catalogo dei reati presupposto alla responsabilità delle persone giuridiche è stato così esteso all'art. 493-ter c.p. (indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento), all'art. 493-quater c.p. (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e all'art. 640-ter c.p. (frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale). Infine, la Legge n. 137 del 2023 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, entrata in vigore il 10 ottobre 2023, ha inserito fra i reati di cui all'art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01 anche il reato di trasferimento fraudolento di valori riferito all'art. 512-bis c.p., che è stato modificato c dall'art. 3, comma 9 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR).
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 7 della L. 99/2009 del 23 luglio 2009 e modificato alla Legge n. 93/2023 contenete disposizioni per la prevenzione e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica);
- **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 4 della Legge 116/2009);
- **delitti contro l'ambiente** (art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che attua la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni). Tali delitti sono stati integrati dalla Legge 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" che ha modificato in maniera significativa il D. Lgs.152/2006 e ha inserito all'interno del codice penale un ulteriore elenco di reati

ambientali. Il D. Lgs. 01.03.2018, n. 21 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103" ha abrogato, con l'art. 7, l'art. 260, D.Lgs. n. 152/2006, sostituendolo con l'art. 452-quaterdecies del Codice Penale. La L. n. 137 del 9 ottobre 2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (c.d. decreto giustizia) in vigore dal 10 ottobre 2023 ha modificato inasprito il trattamento sanzionatorio per i reati di inquinamento ambientale (art. 452 – bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452 – quater c.p.) per le persone fisiche.

- **impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare** (art 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, introdotto dal D. Lgs. 109/2012). Fattispecie modificata a seguito dell'emanazione della legge 17.10.2017 n. 161 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate) e dal D.L. n. 20/2023 del 10 Marzo 2023 (c.d. "Decreto Cutro") convertito con Legge n. 50 del 5 Maggio 2023 recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. In particolare, l'art. 8 del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 e s.m.i., ha modificato l'art. 12 c. 1 e c. 3 (quest'ultimo richiamato dal D.lgs. 231/01) del T.U. Immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina.
- **razzismo e xenofobia**, introdotta dalla legge 20.11.2017 n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 277 del 27.11.2017, che amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti collettivi, introducendo l'articolo 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001. Il D. Lgs. 01.03.2018, n. 21 "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103" ha abrogato, con l'art. 7, l'art. 3 della Legge n. 654/1975, sostituendolo con l'art. 604-bis del Codice Penale;
- **frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** di cui all'art. 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/2001 introdotto dalla Legge 3 maggio 2019, n. 39.
- **reati tributari** di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020. In particolare, sono stati inseriti fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti alcuni reati tributari di cui agli artt. 2, 3, 8, 10, 11 del D.Lgs. n. 74/2000). Con l'emanazione del D. Lgs. n. 75 del 2020 di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, nota come "Direttiva PIF", sono stati aggiunti anche i delitti di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione e di indebita compensazione, purché lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea.
- **reati di contrabbando** di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 aggiunti nel c.d. "catalogo dei reati presupposto" sempre dal D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione

della direttiva (UE) 2017/1371, nota come "Direttiva PIF", che ha l'obiettivo cardine di introdurre all'interno degli Stati membri forme di responsabilità giuridica a carico degli Enti con riferimento alle ipotesi di reato più gravi contro il sistema comune dell'IVA nella UE.

- **reati contro il patrimonio culturale** di cui all'art. 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/2001 introdotto dalla Legge n. 9 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" entrata in vigore in data 23 marzo 2022, che ha inserito quali reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti i seguenti articoli: art. 518-bis c.p. "Furto di beni culturali"; art. 518-ter "Appropriazione indebita di beni culturali"; art. 518-quater "Ricettazione di beni culturali"; art. 518-octies "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"; art. 518-novies "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali"; art. 518-decies "Importazione illecita di beni culturali"; art. 518-undecies "Uscita o esportazione illecite di beni culturali"; art. 518-duodecies "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici"; art. 518-quaterdecies "Contraffazione di opere d'arte". All'art. 25-duodevicies rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" del D.Lgs. 231/2001 sono stati inseriti quali nuovi reati presupposto anche l'art. 518-sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali e l'art. 518-terdecies c.p. "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

L'art. 7 del D. Lgs. 231/2001 prevede infatti che, in caso di reato commesso dal soggetto sottoposto a direzione o vigilanza "l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

E' pertanto evidente come la responsabilità dell'Ente si fondi, essenzialmente, su una "colpa di organizzazione", la quale non sussiste qualora si sia attuato un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti, mediante l'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo, da predisporre anche sulla base dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria (art. 6, comma 3).

L'adozione del modello organizzativo rappresenta, dunque, un requisito indispensabile per invocare l'esimente di responsabilità, ma non è una condizione sufficiente.

In particolare, tenuto conto dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati, **il modello deve rispondere alle seguenti esigenze:**

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di detti reati;

- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- configurare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del modello organizzativo predisposto sia stato affidato ad un **apposito Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per ciò che concerne, infine, **l'apparato sanzionatorio** posto a presidio dell'osservanza dei precetti del modello organizzativo, si prevede l'applicazione all'Ente di una sanzione amministrativa pecuniaria (espressa per quote) per ciascuna tipologia di reato espressamente indicata nel D.Lgs.231/2001.

Per alcune fattispecie, attinenti in particolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, sono altresì previste:

- sanzioni interdittive, quali la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

1.2 Fonti del Modello

Per espressa previsione legislativa (art.6 comma 3 del D. Lgs.231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia.

Per la predisposizione del proprio Modello di organizzazione e gestione NOVA COOP Società Cooperativa (di seguito NOVA COOP) ha espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del Codice di comportamento predisposto da ANCC COOP (2016 e successive revisioni), Confindustria (2014 e revisione 2021) e della circolare sull'autoriciclaggio del 12 giugno 2015 predisposta dalla stessa Confindustria.

2. IL MODELLO

2.1 Principi ispiratori e finalità del Modello

La scelta del Consiglio di Amministrazione di NOVA COOP di dotarsi di un Modello di organizzazione e di gestione si inserisce nella più ampia politica della Società di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello il CdA **intende perseguire le seguenti finalità:**

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

Il Modello di Organizzazione e Gestione è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di NOVA COOP con una prima delibera in data 19/07/2008 (a cui sono state apportate ulteriori modifiche approvate in CdA negli anni successivi: 14/02/2009, 19/12/2009, 13/04/2013, 28/03/2015, 21/04/2018 e 19/03/2021).

La revisione del presente Modello di Organizzazione e Gestione è stata adottata il 24 maggio 2024.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del Decreto, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del CdA, ivi compreso l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative a nuove tipologie di reato previste in futuro dal D.Lgs. 231/2001.

Il presente Modello è strutturato in **una "Parte Generale" e una "Parte speciale"** predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto e rilevanti in termini di valutazione del rischio rispetto alla realtà operativa di NOVA COOP.

La Parte Generale contiene un'introduzione dedicata alla struttura del Decreto, l'approccio metodologico utilizzato per l'elaborazione del Modello, gli aspetti, le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale tratta l'esegesi delle norme rilevanti relative alle varie categorie di reati, la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nell'interesse o a vantaggio

di NOVA COOP, l'esemplificazione delle condotte rilevanti, i processi/attività sensibili all'interno della realtà della Società e i presidi e gli strumenti di controllo esistenti adottati dalla stessa.

Destinatari del Modello sono sia i soggetti in posizione apicale, sia i soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza. Le disposizioni che seguono si applicano ad entrambe le categorie di soggetti, ove non diversamente specificato.

In coerenza con la normativa in vigore e con le Linee Guida di ANCC COOP, sono **elementi costitutivi del Modello**:

- il presente documento;
- lo Statuto;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati nella Carta dei Valori;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il sistema di controllo interno in essere;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare;
- le procedure ed i protocolli adottati da NOVA COOP ai sensi del Modello.

Il Modello si completa dei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante:

- Allegato 1: Procedura Whistleblowing. Sistema di gestione delle Segnalazioni di violazioni ai sensi del D. Lgs.24/2023
- Allegato 2: Elenco dei reati e ~~sanzioni~~ ai sensi del D. Lgs. 231/2001 aggiornato alla data di emissione del Modello
- Allegato 3: Documento di valutazione dei rischi
- Allegato 4: Matrice processi-reati

2.2 Approccio metodologico

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D. Lgs. 231/2001. Le Linee Guida di ANCC COOP e Confindustria suggeriscono al riguardo l'opportunità di effettuare un'approfondita indagine della complessiva organizzazione dell'Ente, ovvero una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con l'Ente stesso.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'Ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D. Lgs. 231/2001.

Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In tale fase, finalizzata alla predisposizione della documentazione di supporto ed alla pianificazione delle attività di rilevazione, sono state condotte analisi puntuali sulla documentazione oggi esistente:

- organigramma;
- statuto;
- manuali operativi/procedure;
- regolamenti;
- deleghe e procure.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività di NOVA COOP, nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

Fase II: identificazione delle attività a rischio

Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l'attività di NOVA COOP specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D. Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste condotte da più soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di consentire un esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività. Il **metodo utilizzato** è stato quello del **"Control and Risk Assessment"** (Valutazione di Controlli e Rischi guidata): al responsabile di ciascun processo indicato come sensibile è stato chiesto di valutare la frequenza e la probabilità con la quale potrebbero venire commessi, nell'esercizio delle attività, illeciti dipendenti da reato e la natura dei controlli esistenti (ad es. quelli di tipo organizzativo connessi alla chiara individuazione e segregazione di responsabilità e funzioni; quelli di tipo procedurale, connessi alla formalizzazione delle attività in regole interne; etc.) e la loro efficacia.

Le aree di attività a rischio di commissione reati sono state individuate nelle seguenti:

- Area Amministrazione;
- Area Sviluppo Rete Vendita;

- Area Acquisti;
- Area Gestione Esecutiva;
- Area Gestione Personale;
- Area Gestione della Sicurezza sul lavoro;
- Area Gestione Ambientale.

Il dettaglio dei processi analizzati all'interno delle singole aree, per tipologia di reato, è riportato nella Parte Speciale, a seguito dell'attività di *risk assessment*, condivisa con i responsabili/referenti dei vari processi. I risultati degli incontri sono stati documentati con sintetiche schede descrittive (riportate in Allegato 2 come "Documento di valutazione dei rischi").

Tali schede, oltre ad illustrare le responsabilità, le modalità operative e i protocolli operativi di ciascuna unità organizzativa, rappresentano i concreti profili di rischio di commissione delle ipotesi di reato ex D.Lgs. 231/2001. Per ciascuna attività si è indicata la ragione di sussistenza o insussistenza di ciascun profilo di rischio (vedi a tale proposito Allegato 3 "Matrice processi-reati").

Ad ulteriore verifica della concretezza ed esattezza della situazione rilevata nelle schede, le stesse sono state sottoposte all'esame ed alla condivisione dei soggetti intervistati.

Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi identificati a rischio si è richiesto di illustrare le prassi operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità (alto, medio, basso), in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

Il risultato dell'attività è stato documentato nelle schede descrittive sopra menzionate.

Fase IV: gap analysis

La situazione di rischio e dei relativi presidi riportata nelle schede è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D. Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a valutare, congiuntamente al soggetto responsabile del processo a rischio non sufficientemente presidiato, gli interventi che più efficacemente risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto anche dell'esistenza di regole e prassi operative.

In relazione quindi alle aree di rischio identificate sono state individuate le opportune azioni correttive per migliorare il sistema dei controlli e ridurre il livello di criticità.

Fase V: definizione dei protocolli

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza dei protocolli esistenti e, ove necessario, si è

identificata la necessità di definire un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

I protocolli sono ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la decisione.

Tali protocolli, per gli ambiti di attività valutati a rischio, devono stabilire specifiche procedure di controllo interno, quali la separazione tra le funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale e specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione, in modo da costituire un valido strumento per prevenire la commissione di reati. Si è pertanto stabilito di definire prassi/comportamenti idonee a consentire a NOVA COOP di contrastare la commissione di reati, anche mediante l'attribuzione di poteri autorizzativi congruenti con i compiti e le responsabilità assegnate.

Ciascuno di siffatti protocolli di decisione è formalmente recepito dall'unità operativa di riferimento, rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un rischio.

2.3 Modello e Carta dei Valori

NOVA COOP agisce nel rigoroso rispetto delle normative vigenti, profonde il massimo sforzo, per quanto di sua competenza, per contrastare la corruzione, la criminalità, il terrorismo e il riciclaggio.

La Cooperativa è sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare una cultura di correttezza, integrità e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e posizione, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori e dipendenti, nonché di promuovere l'osservanza di tali valori anche nei rapporti con fornitori, collaboratori, consulenti e partner d'affari.

Tale obiettivo costituisce uno dei principi informatori dell'operare delle cooperative dei consumatori, espressi nella "Carta dei valori", di cui NOVA COOP si è già da tempo dotata.

3. ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA AZIENDALE

3.1 Oggetto sociale

NOVA COOP, in quanto Società Cooperativa, persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione. La Cooperativa si propone di fornire ai consumatori, soci e non, beni e servizi di buona qualità alle migliori condizioni possibili; tutelare gli interessi dei consumatori anche migliorandone l'informazione e l'educazione attraverso apposite iniziative; promuovere e favorire lo spirito di previdenza dei soci e lo sviluppo della cooperazione; organizzare attività e servizi culturali, ricreativi e socialmente utili e intervenire a sostegno dei paesi in via di sviluppo e delle categorie sociali disagiate.

Per il conseguimento dei predetti scopi, NOVA COOP intende realizzare, nell'ambito di una progettualità unitaria con altre cooperative, le seguenti attività:

- a. l'acquisto per la vendita al dettaglio a soci e non soci di generi alimentari e non, raggiungendo accordi con i fornitori per il rispetto di standard di qualità e di sicurezza dei prodotti;
- b. la promozione di una idonea attività di controllo di qualità e sicurezza dei prodotti in vendita e di tutela dell'ambiente avvalendosi di strutture interne ed esterne;
- c. la produzione, manipolazione e trasformazione dei beni per il conseguimento dello scopo di cui al suddetto punto a;
- d. l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione.

NOVA COOP ha sede legale in via Nelson Mandela n. 4, Vercelli.

3.2 Organi Societari e funzioni aziendali

Gli organi societari sono previsti e riportati nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.

Le competenze degli organi sociali e, in particolare, quelle dell'organo amministrativo sono descritte dettagliatamente nello Statuto sociale. Analogamente sono determinate anche le attribuzioni e le responsabilità degli altri Organi Sociali.

L'organigramma è periodicamente aggiornato a cura della funzione responsabile - approvato dall'Organo amministrativo - in modo da assicurare sempre una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni persona della Società. Esso:

- I) rappresenta il quadro complessivo e completo della struttura della Società;
- II) specifica le responsabilità assegnate;
- III) riporta la collocazione organizzativa del personale dipendente.

L'organigramma consente di individuare in ogni momento i soggetti in posizione c.d. apicale e quelli sottoposti alla loro direzione e vigilanza.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1 Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde dell'illecito se prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La previsione normativa di un “organismo dell’Ente”, unitamente alle considerazioni espresse, sul punto nella relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001, fanno ritenere che esso non possa essere identificato con un soggetto esterno all’Ente medesimo.

4.2 Requisiti dell’Organismo di Vigilanza

Come chiarito anche dalle Linee Guida di ANCC COOP, per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l’OdV deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- **stabilità e continuità:** l’OdV deve essere istituito in modo stabile all’interno dell’organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del Modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall’eventuale mutamento dell’attività o dell’organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare;
- **indipendenza ed autonomia:** l’OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull’applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell’Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l’Organismo di Vigilanza riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali;
- **professionalità:** occorre garantire la concreta possibilità di azione all’OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- **onorabilità:** i membri dell’OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

4.3 Nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) della società NOVA COOP è stato istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2007. L’OdV attualmente in carica è stato nominato in data 24 ottobre 2022.

L’OdV è composto da tre componenti che posseggono le conoscenze e l’esperienza necessarie per assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure aziendali sottoposte a vigilanza. In particolare è composto dalle seguenti figure:

- Un Avvocato penalista esterno con funzione di Presidente;
- Un Consigliere di Amministrazione non esecutivo;
- Il Responsabile Internal Audit di Nova Coop.

L’Organismo può avvalersi, all’occorrenza, della collaborazione di esperti a cui sarà conferita dalla Cooperativa specifica consulenza.

I componenti dell'OdV devono possedere, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, coerentemente alla normativa 231/2001, anche quei requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità e assenza di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

Sono, pertanto, previste le seguenti **cause di incompatibilità o di decadenza** dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'essere membri esecutivi del CdA o Direttori Generali di NOVA COOP, di società da questa controllate o della Società di Revisione cui è stato conferito l'incarico di revisione contabile, ai sensi della vigente normativa, o revisori da questa incaricati;
- l'avere relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
- l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo biennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni d'affari con NOVA COOP, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza.

All'atto della nomina, ciascun componente dell'OdV dovrà rilasciare al Consiglio di Amministrazione la relativa accettazione, ove si attesta l'assenza dei predetti motivi di incompatibilità.

L'eventuale decadenza dalla funzione o dalla carica ricoperta da parte di uno dei membri dell'OdV, comporta la necessaria valutazione del CdA su un'eventuale sostituzione in seno all'Organismo di Vigilanza.

I membri dell'OdV devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti da NOVA COOP, per tutti gli amministratori, e non avere riportato condanne, anche non definitive, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Il CdA valuta, preventivamente all'insediamento dell'interessato e successivamente, con adeguata periodicità, la sussistenza dei predetti requisiti soggettivi in capo ai membri dell'OdV. Il venir meno di uno di essi, ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico di componente dell'OdV e, in tal caso, il CdA provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, nel rispetto dei principi indicati.

L'OdV della Cooperativa resta in carica 3 anni, fino alla nomina del nuovo OdV da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV è rieleggibile e i suoi membri **possono essere revocati in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa e/o giustificato motivo**. In tal caso il

Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato. L'OdV decade per la revoca di tutti i suoi membri. In tal caso il CdA provvede tempestivamente alla sua ricostituzione.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

Il CdA approva, annualmente e su proposta dell'OdV, la previsione delle spese, anche di carattere straordinario, necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello, nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente.

I compensi dovuti ai componenti dell'OdV sono determinati dal Consiglio ed erogati con la forma del gettone di presenza, il Consiglio di Amministrazione potrà riconoscere al Presidente dell'OdV un'integrazione al gettone di presenza deliberando un compenso determinato su base annua.

4.4 Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

4.4.1 Il disposto normativo

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- promuoverne l'aggiornamento.

La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'OdV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

4.4.2 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le **funzioni ed i compiti** che vengono attribuiti dal CdA all'OdV sono i seguenti:

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dall'Ente ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;
- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno dell'Ente con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- promuovere l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, con controlli periodici a cadenza almeno trimestrale sul rispetto delle procedure, segnalando al Presidente del CdA le possibili aree di intervento;
- formulare proposte al Presidente e/o al CdA in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al CdA eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al CdA e al Collegio sindacale, come descritto al successivo punto 4.4.4.;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- **verifiche sugli atti:** verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da NOVA COOP nelle aree di attività a rischio;
- **verifiche sulle prassi/procedure:** verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i destinatari del Modello.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

I membri dell'OdV devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili della verità delle loro attestazioni.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso il CdA approva annualmente, su proposta dell'OdV, la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore di NOVA COOP;

- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello.

Tutta la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 10 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV o suoi incaricati.

4.4.3 Regole di funzionamento

L'OdV così costituito opera in linea con i principi considerati per la redazione del Modello e per lo svolgimento dell'attività della Società.

L'OdV nomina, fra i suoi componenti, un Presidente/Coordinatore - il quale svolge funzioni di supervisione e cura gli aspetti di coordinamento e di organizzazione dell'attività da svolgere - ed un Segretario con il compito di redigere i verbali delle riunioni, che vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

Il Presidente/Coordinatore assente o impossibilitato è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal membro più anziano per età o da altro membro appositamente nominato dai suoi componenti.

L'OdV si riunisce con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Presidente.

E' inoltre convocato dal Presidente/Coordinatore ogniqualvolta il medesimo ne ravvisi la necessità, nel luogo fissato, a mezzo di apposito avviso trasmesso a tutti i componenti, nonché in caso di richiesta anche di uno solo dei suoi componenti ovvero di uno degli organi sociali quali il Consiglio di Amministrazione o il Collegio sindacale.

La convocazione deve essere effettuata almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza e può avere luogo con ogni mezzo ritenuto idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto ad un giorno libero. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

Per la validità della costituzione di ogni seduta, occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni dell'OdV, decade dalla carica.

L'OdV si può riunire in qualunque sede e le riunioni possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e dagli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'OdV. Gli incontri tenuti dall'OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dal Segretario dell'OdV stesso.

Alle adunanze dell'OdV possono partecipare, con funzione informativa e consultiva, altri soggetti (membri del Collegio sindacale, Società di Revisione ecc.) qualora espressamente invitati dall'OdV, che ha la facoltà di invitare chiunque ritenga opportuno per la trattazione dei singoli argomenti.

4.4.4 Rapporti tra l'Organismo di Vigilanza e gli Organi Sociali

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di **specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli Organi Sociali** di NOVA COOP.

A tal fine l'OdV relaziona al Presidente del CdA e/o al Collegio sindacale:

- a seguito di una seduta in cui sono stati trattati argomenti di particolare importanza per la Cooperativa, su proposta del Presidente dell'OdV, circa l'attività svolta;
- annualmente e per iscritto, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal CdA ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal CdA e dagli Organi Sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente.

4.4.5 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, il D. Lgs. 231/2001 enuncia anche l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OdV.

I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che devono essere portati a conoscenza dell'OdV, secondo quanto previsto dal Modello ed eventualmente espressamente richiesto dall'OdV ai Destinatari del Modello e/o ai responsabili delle Funzioni interessate.

In particolare devono senza indugio essere trasmesse all'OdV a titolo esemplificativo e non esaustivo le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio di NOVA COOP;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la notizia relativa a eventuali finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati per violazioni del Modello e delle procedure in esso richiamate.

Per tali comunicazioni è possibile utilizzare l'indirizzo di posta elettronica dell'OdV: organismo.vigilanza@novacoop.coop.it

5. LE DELEGHE ED I POTERI

I poteri degli amministratori sono individuati nello Statuto Sociale e nelle relative delibere del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni formali di attribuzione al personale di NOVA COOP dei poteri e/o delle autorizzazioni per operare nell'ambito delle proprie funzioni sono indicate nelle delibere del CdA e nelle procure e deleghe interne alle specifiche aree di attività.

La procura è l'atto con il quale una persona (fisica o giuridica) conferisce ad un'altra il potere di rappresentarla, così come espressamente previsto dal Codice Civile in materia di rappresentanza e normalmente viene autenticata da un notaio, che verifica firma e poteri di chi la sottoscrive.

La **procura** si sostanzia nel potere del delegato a rappresentare la società in merito allo svolgimento di alcune attività; può essere generale (l'oggetto è il compimento di uno o più atti giuridici e si estende a tutti gli affari del rappresentato o ad una categoria di affari) o speciale (conferita ad hoc per atti specificati) ed ha una valenza verso l'esterno della società.

Il documento che definisce i poteri delegati e le relative autonomie è sottoscritto dal Presidente e autenticato dal notaio che provvede alle necessarie formalità, nella procura sono definiti i poteri di spesa, i poteri di firma, le attività che possono essere svolte, l'eventuale rappresentanza in giudizio.

La "**delega**" è la formalizzazione (di regola in forma non notarile) dell'incarico di svolgere una attività all'interno dell'organizzazione della società delegante, ossia l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

I requisiti essenziali del sistema di procure e deleghe ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono essere dotati di delega in tal senso;
- le deleghe devono essere coerenti con la posizione ricoperta dal delegato nell'organigramma e con le responsabilità a lui attribuite e devono essere costantemente aggiornate per adeguarle ai mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega definisce in modo specifico:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto a cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - i poteri gestionali assegnati, coerenti con gli obiettivi aziendali;
 - i poteri di spesa, coerenti con le funzioni conferite.

I requisiti essenziali del sistema di procure, ai fini di un'efficace prevenzione dei reati sono:

- le procure generali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega e devono essere coerenti con le funzioni delegate;
- le procure generali descrivono i poteri conferiti, fissano l'estensione dei poteri di rappresentanza e i relativi limiti numerici.

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, risulta necessario **garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta** ivi contenute sia nei confronti dei dipendenti che dei collaboratori. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia che si tratti di risorse già presenti in azienda, sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Si riportano di seguito le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello a dipendenti e collaboratori di NOVA COOP e per la loro formazione.

a) Informativa e formazione verso i dipendenti

A tutti i nuovi assunti viene data informativa dell'avvenuta adozione del Modello.

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere e consultare il Modello nella versione aggiornata tramite una **copia cartacea** a disposizione presso gli uffici o i punti vendita oppure direttamente **sull'intranet aziendale**, in un'area dedicata. Il Modello è anche pubblicato sul sito internet di NOVA COOP.

A tutti i dipendenti viene data **informativa della pubblicazione della versione aggiornata del Modello 231** tramite apposita comunicazione elettronica nel sistema di consultazione on line delle buste paga oppure sull'intranet aziendale.

La **formazione** potrà essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area operativa in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

b) Informativa e formazione verso i collaboratori/professionisti

Per quanto concerne collaboratori e consulenti esterni in genere, questi sono vincolati al rispetto del Modello 231, per le parti di volta in volta applicabili, anche mediante la previsione di **apposite clausole contrattuali**.

7. SISTEMA DI SEGNALAZIONI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

7.1. La disciplina del Whistleblowing

Con il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2023, è stata recepita nell'ordinamento italiano la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato (c.d. disciplina *whistleblowing*).

Si tratta di una disciplina che persegue, come fine ultimo, il contrasto e la prevenzione dei fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private, incentivando l'emersione di condotte pregiudizievoli di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del suo contesto lavorativo in danno dell'ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Lo scopo della Direttiva è disciplinare la protezione dei segnalanti all'interno dell'Unione, mediante norme minime di tutela, volte a uniformare le normative nazionali.

Il quadro regolatorio previsto dal D.Lgs. n. 24/2023 è stato completato a livello italiano con le Linee Guida adottate con delibera dell'Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC) del 12 luglio 2023.

Ai sensi del citato decreto, i soggetti del settore privato di cui all'art. 2 lettera q) del D.Lgs. 24/2023, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o le rappresentanze sindacali aziendali, devono adottare canali di segnalazione interni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale di segnalazione può essere affidata (i) a una persona o (ii) a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, oppure (iii) a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee

telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- i. rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- ii. mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- iii. danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- iv. forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- v. mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le suddette informazioni devono essere esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico di lavoro (es. collaboratori, tirocinanti, ecc.) con la Società.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede anche la possibilità che le segnalazioni siano effettuate tramite "canali esterni" attivati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"). In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto delle sopra indicate disposizioni (che riprendono l'art. 4 del D.Lgs. 24/2023);
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il D.Lgs. 24/2023 prevede inoltre la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, unicamente nei casi previsti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 24/23.

7.2. Il sistema di gestione delle segnalazioni in NOVA COOP

In conformità al citato Decreto e alla Linee guida ANAC, NOVA COOP ha:

- a. elaborato e reso disponibile agli interessati una Procedura per la gestione delle segnalazioni di violazioni ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 che dettaglia le modalità con cui il segnalante può effettuare una segnalazione interna e le relative tutele. Tale procedura è stata adottata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2023 ed è visibile nel sito istituzionale della Cooperativa <https://www.novacoop.it/whistleblowing>;
- b. adottato un canale interno di segnalazione di natura informatica adatto a garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione;
- c. ha individuato nella Funzione Internal Audit di NOVA COOP la responsabilità della gestione delle segnalazioni.

Ai sensi del citato decreto e come dettagliato nella Procedura di NOVA COOP, possono essere oggetto di segnalazione, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'ente;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi a specifici settori (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi);
3. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
4. atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
5. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- i dipendenti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, nonché titolari di rapporto di collaborazione con NOVA COOP o che operano per conto o in favore della Società, anche presso soggetti terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;

- eventuali azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

Si precisa che la tutela prevista dal D.Lgs. 24/2023 si applica anche qualora la segnalazione avvenga quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

In base alla citata procedura, qualora la segnalazione riguardasse uno dei reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231, il Responsabile dell'Internal Audit, a cui compete in compito di verifica della ammissibilità della segnalazione e relativa istruttoria, provvede a informare tempestivamente il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, affinché questo assuma le determinazioni relative alla gestione della segnalazione, per quanto di sua competenza. Le segnalazioni non rientranti nell'ambito del D.Lgs.24/2023 sono gestite secondo i diversi ed ulteriori canali della Cooperativa (Filo Diretto, Direzione responsabile, ecc.).

8. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI PER I DESTINATARI

Tutti i Destinatari del Modello si astengono dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato prevista dal D.Lgs. 231/2001 e, nello svolgimento delle proprie attività lavorative, rispettano:

- le disposizioni del Modello, in particolare le presenti disposizioni generali e le disposizioni particolari contenute nella parte speciale;
- le procedure e i protocolli adottati;
- la Carta dei Valori.

I soggetti in posizione apicale adempiono alle rispettive funzioni nel rispetto delle deleghe e dei poteri conferiti e si attengono altresì:

- alle previsioni dello Statuto;
- alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

I soggetti in posizione apicale e quanti ricoprono posizioni di responsabilità devono altresì ottemperare costantemente e scrupolosamente agli obblighi di direzione e vigilanza loro spettanti in ragione della posizione ricoperta.

I soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza eseguono le direttive e le disposizioni operative di NOVA COOP, purché conformi alle leggi vigenti e non in contrasto con i contenuti del Modello.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 Principi e criteri generali di irrogazione delle sanzioni

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto. La definizione, attraverso un sistema disciplinare, di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli previsti nel Modello Organizzativo coerentemente con quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per la violazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale per uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione.

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze, tenuto conto degli elementi di seguito elencati:

- a. rilevanza degli obblighi violati: comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia generale del modello a prevenire i reati previsti dal decreto o che integrino la fattispecie di reato;
- b. elemento soggettivo della condotta, dolo o colpa, da desumersi, tra l'altro, dal livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica, dal tipo di professionalità acquisita ovvero dalle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- c. reiterazione delle condotte di mancato rispetto delle misure indicate dal modello,
- d. partecipazione di più soggetti nella violazione del modello.

Qualora con una sola azione siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, sarà applicata la sanzione più grave.

Su questo aspetto si segnala che il modello di NOVA COOP prevede, ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, il divieto di ritorsione nei confronti del segnalante e di altre eventuali figure coinvolte nella segnalazione (i c.d. "facilitatori") e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione degli obblighi di riservatezza, il perpetrarsi di ritorsioni, l'ostacolo o il tentato ostacolo della segnalazione, la mancata istituzione di adeguati canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi alle previsioni del D.Lgs. n. 24/2023. La Società prevede inoltre l'applicazione di sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

9.2 Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lett. b) del decreto

9.2.1. Quadri e impiegati

Ai sensi degli artt. 5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

9.2.2. Violazioni

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo, nel caso di:

- a. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione degli atti relativi ad aree ritenute a rischio-reato, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi;
- b. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione ai soggetti preposti e all'OdV;
- c. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

9.2.3. Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. Biasimo verbale.

La sanzione del biasimo verbale si applica nel caso di violazione colposa lieve dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a lieve negligenza.

- b. Biasimo scritto.

La sanzione del biasimo scritto si applica nei casi di violazione colposa dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza ovvero in caso di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

- c. Multa nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria.

La sanzione della multa si applica nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico del soggetto responsabile della violazione o per altre circostanze, il comportamento colposo possa compromettere, sia pure a livello potenziale,

l'efficacia del Modello Organizzativo nel prevenire gli specifici reati indicati nel Decreto come pure nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera b).

- d. Sospensione dalla retribuzione e dal Servizio nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria.

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei casi di gravi violazioni dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

- e. Licenziamento.

La sanzione del licenziamento si applica per le violazioni dolose dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli o per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Costituiscono violazioni per cui è sempre previsto il licenziamento senza preavviso:

- a. l'elusione fraudolenta delle misure indicate dal modello, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto;
- b. la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Ove il dipendente sia munito di delega o di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, all'irrogazione della sanzione del licenziamento, la Società avrà cura di rendere nota ai terzi anche la revoca della procura stessa.

9.2.4. Dirigenti

Ai sensi degli artt.5, lettera b) e 7, comma 4, lett. b) del Decreto e nell'ambito delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, nei confronti dei dirigenti.

9.2.5. Violazioni

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo, nel caso di:

- a. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione degli atti relativi ad aree ritenute a rischio-reato, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi;
- b. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli

ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;

- c. inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo.

9.2.6. Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. Censura scritta.

La sanzione della censura scritta sarà applicata nei casi di violazione colposa dei Principi di Comportamento e dei Protocolli previsti dal Modello Organizzativo.

- b. Licenziamento.

La sanzione del licenziamento sarà applicata per le violazioni dolose dei Principi di Comportamento e/o dei Protocolli o per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

Costituiscono violazioni per cui è sempre previsto il licenziamento senza preavviso:

- a. l'elusione fraudolenta delle misure indicate dal modello, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto;
- b. la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, posta in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Ove il Dirigente sia munito di delega o di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, all'irrogazione della sanzione del licenziamento la società avrà cura di rendere nota ai terzi anche la revoca della procura stessa.

9.3 Sanzioni per i soggetti di cui all'art. 5, lett. a) del decreto

9.3.1. Vertice Aziendale

Ai sensi degli artt. 5 lett. a) e 6, comma 2, lett. e) le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate nei confronti del vertice aziendale che è costituito dal Presidente, dal Vice-presidente, dall'Amministratore Delegato, dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione, dai componenti del Comitato di Direzione aziendale, nonché dai soggetti

che, ai sensi dell'art. 5 lett. a), rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale

9.3.2. Violazioni

Le sanzioni saranno applicate, oltre che per il mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo, nel caso di:

- a. mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione degli atti relativi ad aree ritenute a rischio-reato, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità degli stessi;
- b. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c. inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo.
- d. inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa.

9.3.3. Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata, in conformità ai criteri generali di irrogazione delle sanzioni e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a. Revoca dalla delega e/o dalla carica di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato.

Nelle ipotesi di reiterata violazione colposa dei principi di comportamento e/o dei Protocolli il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, delibera la revoca della delega e/o della carica di Presidente, Vice Presidente e Amministratore Delegato.

- b. Revoca dalla carica di Consigliere di Amministrazione.

Nelle ipotesi di violazione dolosa del Modello, il Consiglio di Amministrazione, ferma restando l'applicazione della precedente sanzione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'Assemblea di procedere alla revoca della carica di Consigliere di Amministrazione.

Costituiscono violazioni per cui è sempre prevista la revoca della Carica di Consigliere di Amministrazione:

- a. l'elusione fraudolenta delle misure indicate dal modello, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto;
- b. la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

9.3.4. Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

9.4 Misure di tutela nei confronti dei collaboratori e consulenti

9.4.1. Ambito di applicazione

Le misure di tutela indicate nella presente sezione dovranno essere applicate nei confronti dei collaboratori o consulenti della Società.

9.4.2. Violazioni

Le Misure di tutela saranno applicate in caso di mancato rispetto dei Principi di Comportamento e dei Protocolli indicati nel Modello Organizzativo, nonché di elusione fraudolenta degli stessi, limitatamente alle procedure attinenti l'oggetto dell'incarico.

9.4.3. Misure di tutela

Nel caso i sopraindicati soggetti pongano in essere le violazioni di cui sopra sarà disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c.

A tal fine, i contratti devono prevedere speciali clausole per l'immediata risoluzione del rapporto in caso di violazione del modello.

PARTE SPECIALE

FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale riporta, per ogni tipologia di reato rilevante per la Società, le aree di attività sensibili, secondo le modalità di classificazione adottate internamente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di indicare:

- le aree di attività e i processi di NOVA COOP più **specificamente a rischio** riguardo alle fattispecie dei reati inclusi nel perimetro del D. Lgs. 231/2001 tratti dal Documento (riservato) di Valutazione dei Rischi, Allegato 3 del Modello;
- i principi di comportamento e controllo che i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare ai fini della prevenzione della commissione di tali reati.

Tra le varie fattispecie non rientrano i **reati di market abuse**, i **reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**, i **reati di razzismo e xenofobia**, i **reati di frode in competizioni sportive**, i **reati di contrabbando** in quanto dall'analisi effettuata sono risultati non concretamente realizzabili nell'ambito delle attività di NOVA COOP.

1. I REATI EX D. LGS. 231/2001 IN NOVA COOP

1.1 I reati societari

1.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati societari, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a NOVA COOP.

A) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- Art. 2621 del Codice Civile - False comunicazioni sociali
- Art. 2621-bis Codice Civile - Fatti di lieve entità
- Art. 2622 del Codice Civile - False comunicazioni sociali delle società quotate

Fattispecie:

- Esposizione consapevole – da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti (alla redazione dei documenti contabili societari), sindaci e liquidatori - nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico (previste dalla legge) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero od omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione

economica, patrimoniale/finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

B) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Art. 2626 del Codice Civile - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 del Codice Civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 del Codice Civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 del Codice Civile – Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis del Codice Civile – Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- Art. 2632 del Codice Civile - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2637 del Codice Civile - Aggiotaggio

Fattispecie:

- Le fattispecie di reato si realizzano nel caso di restituzione anche simulata di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale o nell'ipotesi di ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve.

C) TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- Art. 2625 del Codice Civile – Impedito controllo
- Art. 2633 del Codice Civile – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2636 del Codice Civile – Illecita influenza sull'assemblea

Fattispecie:

- La condotta illecita si manifesta nel caso di determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti.
- Impedimento mediante azioni od omissioni, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla Società di Revisione.

D) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 2638 del Codice Civile – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Fattispecie:

- Esposizione nelle comunicazioni di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti comunicare.
- Omissione di comunicazioni obbligatorie.

E) CORRUZIONE FRA PRIVATI

Art. 2635 del Codice Civile – Corruzione fra privati

Art. 2635-bis del Codice Civile - Istigazione alla corruzione fra privati

Fattispecie:

- Dare o promettere (anche attraverso l'istigazione) denaro o altra utilità ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità non dovuta, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Di tutti i reati sopra indicati, solo alcuni sono concretamente ipotizzabili in NOVA COOP, fra cui:

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635 bis c.c.)

1.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di NOVA COOP più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati societari di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione	- Predisposizione e approvazione bozza di bilancio - Rapporti con l'agenzia delle entrate per adempimenti fiscali e amministrativi - Ciclo fatturazione attiva - Ciclo fatturazione passiva - Gestione della fiscalità - Gestione finanziaria - Gestione prestito sociale - Gestione rimborsi spese e benefit aziendali - Gestione tesoreria-cassa - Gestione società controllate/partecipate

Area Sviluppo Rete Vendita	- Erogazioni liberali e sponsorizzazioni
	- Relazioni con Organi ispettivi/Autorità di vigilanza in sede
	- Valutazione investimento/Acquisizione aree-immobili
Area Acquisti	- Progettazione e messa in opera
	- Allestimento tecnologico in fase di apertura del negozio
	- Selezione e stipula accordi con fornitori di merce
Area Gestione Esecutiva	- Ordine/ricezione e controllo merce
	- Acquisto di beni/servizi extra-merci e affidamento di incarichi professionali
	- Relazioni con Organi ispettivi presso i pdv
Area Personale	- Gestione contenzioso legale
	- Gestione delle manutenzioni
	- Gestione amministrativa del personale
	- Formazione del personale

1.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

I Destinatari del Modello sono tenuti a:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non interponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nelle sue politiche di acquisto, NOVA COOP ha l'obiettivo di approvvigionarsi di prodotti, materiali, opere e servizi alle condizioni più vantaggiose in termini di rapporto qualità/prezzo. Tale obiettivo deve tuttavia coniugarsi con la necessità di porre in essere relazioni con

fornitori che assicurino modalità operative compatibili con il rispetto sia dei diritti dell'uomo e dei lavoratori che dell'ambiente

NOVA COOP, pur propendendo per la creazione di rapporti stabili, sottopone periodicamente a revisione il proprio elenco fornitori allo scopo di razionalizzarlo e aumentare economicità ed efficienza. Non deve essere preclusa ad alcun potenziale fornitore, in possesso dei necessari requisiti, la possibilità di competere per offrire i propri prodotti/servizi per tutte le forniture; devono essere ragionevolmente ed adeguatamente formalizzate e documentate le motivazioni della scelta e le considerazioni sul prezzo applicato, secondo quanto stabilito dalle procedure aziendali. I dipendenti di NOVA COOP non devono accettare alcun regalo o altra utilità che possa creare imbarazzo, condizionare le loro scelte o far sorgere il dubbio che la loro condotta non sia trasparente o imparziale; sono ammesse liberalità di modico valore nell'ambito degli usi e nel rispetto delle disposizioni aziendali.

A) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- illustrare i dati e le informazioni utilizzate in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti.

Relazioni con i soci

NOVA COOP si adopera affinché la partecipazione dei soci alle decisioni di loro competenza, sia diffusa e consapevole e che a tutti sia riconosciuta parità d'informazione.

E' vietato qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente da quella che si sarebbe potuta produrre senza la suddetta azione.

Gli organi sociali

L'attività degli Organi Sociali è improntata al pieno rispetto delle regole sancite dallo Statuto sociale, dai Regolamenti Statutari e dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria. Gli organi sociali, i loro membri e i dipendenti incaricati, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono assumere un atteggiamento di disponibilità e di collaborazione senza ostacolare le funzioni degli organi ispettivi e di controllo.

Gli organi amministrativi - I doveri dei singoli

E' vietato porre in essere qualsiasi comportamento volontario da parte degli Amministratori di NOVA COOP che possa danneggiare l'integrità del patrimonio sociale o procurare un danno ai creditori.

Trasparenza, completezza e riservatezza delle informazioni

NOVA COOP condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci e agli stakeholder in generale. Si impegna a gestire quindi il flusso dell'informazione verso gli stakeholder in modo che lo stesso risponda ai requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche relativamente ai dati a contenuto finanziario, contabile o gestionale. Assicura altresì la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, definendo e aggiornando continuamente le specifiche procedure per la protezione delle informazioni richieste dalle norme vigenti, in materia di trattamento dei dati personali.

Tutti coloro che, nell'esercizio delle proprie funzioni lavorative, si trovano ad avere la disponibilità di informazioni e dati riservati sono tenuti a usare tali dati solo ai fini consentiti dalle leggi.

Fornitori e collaboratori esterni

NOVA COOP richiede ai propri fornitori ed ai collaboratori esterni, il rispetto dei principi etici di riferimento contenuti nel presente documento.

Nella scelta dei fornitori, NOVA COOP, pur operando al fine di conseguire il massimo vantaggio competitivo, tiene conto, oltretutto della convenienza economica, anche della capacità tecnico/economica dei propri contraenti, valutandone globalmente l'affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da rendere.

Le relazioni con i fornitori e con i collaboratori esterni devono essere regolate sempre (fatti salvi i casi stabiliti dalle procedure aziendali) da specifici contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

Conferimento di incarichi professionali

NOVA COOP adotta criteri di conferimento degli incarichi professionali ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Più in particolare, tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte agli assegnatari di incarichi di natura professionale sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

Rapporti con Società controllate/partecipate

Con particolare riferimento alle Società controllate/partecipate, NOVA COOP ravvisa la necessità che le stesse si dotino – nel pieno rispetto della loro autonomia gestionale – di Modelli 231 che risultino conformi alla normativa ed a quello adottato dalla Società partecipante o controllante, tali da costituire insieme coordinato al perseguimento dei rispettivi fini d'istituto.

Ciascuna società controllata dovrà provvedere all'istituzione di un proprio Organismo di Vigilanza con il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello secondo le procedure in esso descritte e sulla base delle indicazioni contenute nell'art. 6 del Decreto

B) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

Operazioni sul capitale sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di NOVA COOP, quali la distribuzione di utili e riserve, l'acquisto o la cessione di partecipazioni o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono essere effettuate nel rispetto delle leggi, delle regole di Corporate Governance, delle procedure aziendali volte alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio sociale, a salvaguardia delle garanzie dei clienti, dei creditori e dei terzi in genere.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva.

C) e D): TUTELA PENALE DEL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' - TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione del Collegio sindacale o della Società di Revisione.

In ordine alla scelta della **Società di Revisione**, prevedere:

- un parere da parte dell'OdV sulle proposte presentate dalle Società di Revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, e l'eventuale formulazione al Consiglio di Amministrazione di osservazioni sulla proposta di affidamento dell'incarico;
- la comunicazione sistematica e tempestiva all'OdV di qualsiasi altro incarico che sia attribuito alla Società di Revisione, nonché ogni ulteriore notizia rilevante circa il rapporto tra NOVA COOP e la Società di Revisione;
- l'esame delle proposte di affidamento alle Società di Revisione, o ad altri soggetti che intrattengono con esse rapporti di carattere continuativo, di incarichi diversi da quello di revisione, che dovranno essere comunque compresi fra quelli consentiti dalle norme applicabili, e l'eventuale presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, sentito il Collegio sindacale.

Gli amministratori di NOVA COOP devono evitare altresì le situazioni caratterizzate da un conflitto tra il loro interesse e l'interesse di NOVA COOP, essendo comunque tenuti a dare notizia, nelle forme di legge, di ogni interesse in conflitto che, per conto proprio o di terzi, abbiano in determinate operazioni della società.

Per quanto riguarda il rapporto con **le Autorità di Vigilanza** sono tre gli ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni periodiche richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità di Vigilanza;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

NOVA COOP assicura piena osservanza delle regole antitrust e delle autorità regolatrici del mercato e garantisce a tali autorità la disponibilità di ogni informazione richiesta nell'esercizio delle loro funzioni ispettive, collaborando attivamente nel corso delle procedure istruttorie.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

E): CORRUZIONE FRA PRIVATI

La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

Ogni attività riguardante la disposizione di risorse deve essere autorizzata (anche se in via generale) da chi ne ha il potere, registrata documentalmente e verificabile con immediatezza. Così, ogni documento attinente alla gestione, rappresentativo di un fatto accaduto o di una valutazione operata deve essere sottoscritto da chi lo ha formato.

E' fatto divieto di procedere a pagamenti non adeguatamente supportati da documentazione giustificativa.

E' fatto obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge a tutela della trasparenza dell'informazione, dell'integrità del capitale, per la salvaguardia degli interessi dei soci e dei creditori e del corretto funzionamento degli organi sociali.

La Società adotta procedure contabili e amministrative idonee ad assicurare il controllo sul rispetto dei principi contabili, stabiliti dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti e dei principi contabili internazionali recepiti nel nostro ordinamento.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di offrire, promettere, dare, pagare, qualunque somma di denaro, altre utilità, vantaggi o qualunque cosa di valore ad Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, membri di Organi Sociali di aziende private o a soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, allo scopo di influenzare loro atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio.

Le strutture della Società e i collaboratori, a qualsiasi titolo coinvolte in attività che comportano rapporti con Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, membri di Organi Sociali di aziende private (siano esse clienti, potenziali clienti o fornitori), o con soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, sono tenuti ad osservare le modalità espresse nel presente Modello nonché i regolamenti e le prassi/procedure aziendali in vigore.

2.1 I reati contro la Pubblica Amministrazione

2.1.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal titolo II del libro secondo del codice penale.

Il D. Lgs. 231/01 individua, fra le diverse fattispecie, le ipotesi corruttive, nelle varie forme, di malversazione in erogazioni pubbliche e di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui si aggiungono la truffa ai danni dello stato e la frode informatica, di cui agli artt. art. 640, II comma, n. 1, 640 bis e 640 ter c.p..

Il soggetto passivo del reato è quindi la Pubblica Amministrazione, secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D. Lgs. 231/2001, NOVA COOP ritiene di adottare un criterio

prudenziale, optando per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione, fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto, si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- **Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici**, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
 - Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
 - Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, etc.);
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;
 - ACI - Automobile Club d'Italia, ASI - Agenzia spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI - Comitato Olimpico Nazionale, CRI - Croce Rossa italiana, ENEA - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS - Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE - Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL - Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP - Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS - Istituto superiore di sanità, ISAE - Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT - Istituto nazionale di statistica, IPZS - Istituto poligrafico e zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato;
 - Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- **Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica**, quali:
 - Poste Italiane S.p.A., RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
 - Enel S.p.A., Eni S.p.A., Telecom Italia S.p.A., ecc.

Le figure che assumono rilevanza al fine della commissione di tali tipologie di reato sono quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio:

- ai sensi dell'art. 357, comma 1 del Codice Penale, è considerato **pubblico ufficiale** colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, "sono **incaricati di un pubblico servizio** coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale¹.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

2.1.2 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, descritti nel dettaglio nel Codice di Comportamento di ANCC COOP, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo a NOVA COOP.

¹ La Corte di Cassazione è più volte intervenuta per cercare di esemplificare le due nozioni. Si segnalano, pertanto, alcune pronunce, al fine di chiarire l'applicazione pratica che ne ha fatto la giurisprudenza.

Sono considerati pubblici ufficiali:

- tutti coloro che, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598);
- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall'ambito pubblico - per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i dipendenti dell'Ente delle Ferrovie dello Stato anche dopo la trasformazione in S.p.A., in quanto vengono conservate le caratteristiche proprie dell'originaria natura pubblicistica (Cass. Pen. sez. I, 23.9.2000, n. 10027);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Sono stati considerati incaricati di un pubblico servizio:

- gli amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403);
- gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen. sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In ogni caso, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, così come tipizzate dal Legislatore, le due figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per coincidere.

A) FATTISPECIE CORRUTTIVE

- Art. 317 del Codice Penale - Concussione
- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater del Codice Penale – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 del Codice Penale – Pene per il corruttore
- Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis del Codice Penale – Peculato, concussione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri
- Art. 346-bis del Codice Penale -Traffico di influenze illecite
- Art. 314 del Codice Penale - Peculato
- Art. 316 del Codice Penale – Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- Art. 323 del Codice Penale - Abuso d'ufficio

Fattispecie:

- La fattispecie di reato di corruzione si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, riceva per sé o un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetti la promessa.
- La fattispecie di reato di concussione si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.
- La corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (un magistrato, un cancelliere o altro funzionario).

Con il d. lgs. 75 del 2020 l'art. 25 del decreto è stato ulteriormente modificato, includendo, fra i delitti contro la pubblica amministrazione, anche i delitti di peculato previsti e puniti dagli articoli 314 e 316 del codice penale (peculato comune e mediante profitto dell'errore altrui), nonché quello di abuso d'ufficio (art. 323).

Rispetto a tali nuove tipologie di nuovi reati presupposto la responsabilità degli enti è tuttavia limitata ai soli casi in cui i reati di peculato, anche mediante profitto dell'errore altrui, e di abuso d'ufficio siano lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea. Deve osservarsi inoltre come entrambe le figure criminose richiedano che il reato sia commesso da un soggetto qualificato (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), con la conseguenza che, non svolgendo la Cooperativa alcuna attività riconducibile alla pubblica funzione o al pubblico servizio, un loro possibile coinvolgimento riguarderà il caso, marginale, in cui un apicale o un sottoposto sia chiamato a rispondere a titolo di concorso nel reato commesso dal funzionario pubblico. Del resto, è questa l'ipotesi alla quale la Direttiva pare principalmente riferirsi che vede il soggetto del cui operato l'ente risponde (soggetto apicale o dipendente) prendere parte, in qualità di concorrente "estraneo", alla condotta appropriativa o abusiva materialmente posta in essere da un funzionario pubblico.

B) REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

- Art. 316-bis del Codice Penale - Malversazione di erogazioni pubbliche
- Art. 316-ter del Codice Penale – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Fattispecie:

- La fattispecie di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ottenuto contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi a cui erano destinate.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla comunità Europea.

C) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

- Art. 640 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640-ter del Codice Penale – Frode informatica in danno allo Stato
- Art. 356 ter del Codice Penale - Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 2. L. 23/12/1986, n. 898 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo
- Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti
- Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Fattispecie

- Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto per la Società, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Di tutte le fattispecie di reato sopra elencate solo alcune sono concretamente ipotizzabili in NOVA COOP, specificatamente:

- Art. 317 del Codice Penale - Concussione
- Art. 318 del Codice Penale - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 del Codice Penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- Art. 319-bis del Codice Penale - Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter del Codice Penale - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater del Codice Penale – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 del Codice Penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 del Codice Penale – Pene per il corruttore
- Art. 322 del Codice Penale - Istigazione alla corruzione
- Art. 346-bis del Codice Penale -Traffico di influenze illecite
- Art. 323 del Codice Penale - Abuso d'ufficio
- Art. 640 comma 2, n. 1 del Codice Penale – Truffa ai danni dello Stato
- Art. 640-bis del Codice Penale – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640-ter del Codice Penale – Frode informatica in danno allo Stato
- Art. 356 ter del Codice Penale - Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti
- Art. 353-bis Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

2.1.3 PROCESSI A RISCHIO

I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di rapporti con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri e gli Organi Comunitari. Le aree di attività ritenute più a rischio ai fini del presente Modello sono le seguenti:

Area di attività	Processo
Area Amministrazione	- Rapporti con l'Agenzia delle Entrate per adempimenti fiscali e amministrativi - Ciclo fatturazione attiva - Ciclo fatturazione passiva - Gestione finanziaria - Gestione prestito sociale - Gestione rimborsi spese e benefit aziendali - Gestione tesoreria-cassa - Gestione Società controllate/partecipate - Erogazioni liberali e sponsorizzazioni - Relazioni con Organi ispettivi /Autorità di vigilanza in sede
Area Sviluppo Rete Vendita	- Valutazione investimento/Acquisizione aree immobili - Progettazione e messa in opera - Allestimento tecnologico in fase di apertura del negozio
Gestione Esecutiva	- Gestione sistemi informativi - Relazioni con Organi ispettivi presso i pdv - Gestione contenzioso legale - Gestione delle manutenzioni
Area Personale	- Selezione ed assunzione del personale - Gestione amministrative del personale - Formazione del personale

2.1.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Pubblica Amministrazione

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Nel pieno rispetto di ruoli e delle rispettive funzioni, la Società intrattiene relazioni o rapporti con amministrazioni di ogni natura o livello, con organizzazioni di diritto pubblico, con concessionari di lavori pubblici e/o soggetti privati ai quali si applica la disciplina pubblicistica. Tali rapporti sono improntati a chiarezza, trasparenza e professionalità, al riconoscimento dei rispettivi ruoli o strutture organizzative, anche ai fini di un positivo confronto volto al rispetto sostanziale della regolamentazione applicabile.

L'assunzione d'impegni con Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche è di competenza delle funzioni aziendali preposte e autorizzate. Essi devono orientare la loro condotta al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione di principi della buona amministrazione e dell'imparzialità a cui è tenuta. Le persone, dipendenti o collaboratori, incaricate da NOVA COOP di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera non devono indurre,

promettere, richiedere, offrire o ricevere a/dai pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, sia italiane che estere al fine di influenzare in modo illegittimo le decisioni dei suddetti in modo tale da far conseguire a NOVA COOP un illecito o indebito vantaggio o interesse.

Non è pertanto ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale. E' peraltro ammesso che, in occasione di particolari ricorrenze (es. festività natalizie), NOVA COOP possa omaggiare, secondo consuetudine, alcuni interlocutori, ivi compresi rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con beni di modico valore.

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell'immagine e dell'integrità di NOVA COOP, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie, devono essere intraprese solamente dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate/delegate, nel dovuto rispetto delle leggi e nella osservanza dei protocolli interni.

Corretta informativa alla Pubblica Amministrazione

Al fine di una corretta informativa con la Pubblica Amministrazione, NOVA COOP si impegna a:

- operare, con correttezza ed imparzialità, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti, con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e internazionale, comunitario e territoriale;
- rappresentare gli interessi e le posizioni di NOVA COOP in maniera trasparente, rigorosa e coerente.

Contributi dalla Pubblica Amministrazione

NOVA COOP vieta e condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte della Pubblica Amministrazione, della Comunità Europea o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento o mutuo agevolato per mezzo di dichiarazioni e/o documenti a tale scopo falsificati o alterati, o a seguito di informazioni omesse o a seguito comunque di artifici o raggiri, realizzati anche per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

E' vietato destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea.

Contributi a organizzazioni, fondazioni, partiti e altre associazioni

L'eventuale finanziamento da parte di NOVA COOP a organizzazioni (non profit, sindacali,...), fondazioni, comitati, partiti e candidati politici o ad altre associazioni, deve avvenire nel rispetto della legge e delle norme vigenti.

La corresponsione di detti finanziamenti deve essere comunque espressamente autorizzata da parte delle funzioni preposte alla gestione di tali rapporti all'interno di NOVA COOP.

NOVA COOP può aderire alle richieste di contributi, nel limite delle proposte provenienti da enti o associazioni, destinati ad iniziative di valore culturale, benefico, sociale e umanitario.

Selezione del personale

La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto alle esigenze aziendali, salvaguardando le pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

3.1 I reati transnazionali

3.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie contenute nella legge comunitaria del 25 gennaio 2006, n. 29 e nella Legge 16 marzo 2006 n. 146 "Ratifica della convenzione di Palermo sulla criminalità organizzata". Quest'ultimo ha ampliato l'ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001 ad una serie nuova e nutrita di reati.

Trattasi di reati volti a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata a livello transnazionale ed, in ogni caso, concretamente ipotizzabili solo per alcune fattispecie sotto elencate (art 416 e 416-bis del Codice Penale), se si riflette sul ruolo strumentale al compimento di tale reati che riveste il sistema economico di NOVA COOP.

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione a delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 291-quater Dpr. 43/1973 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri
- Art. 74 Dpr. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 12 D.Lgs. 286/1998 – Disposizione contro le immigrazioni clandestine
- Art. 377-bis del Codice Civile – Intralcio alla giustizia: induzioni a non rendere dichiarazioni
- Art. 378-bis del Codice Civile – Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale

Trattasi di reati volti a contrastare il fenomeno della criminalità organizzata a livello transnazionale ed, in ogni caso, concretamente ipotizzabili in NOVA COOP solo per alcune fattispecie di quelle sopra elencate, ossia:

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione a delinquere

- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso

Fattispecie:

- Individuazione, selezione e contrattualizzazione di fornitori legati ad organizzazioni criminali transnazionali, anche di tipo mafioso.
- Tale fattispecie si sostanzia nel perfezionamento di rapporti associativi, ad es. anche attraverso la costituzione di società fittizie, con organizzazioni criminali transnazionali finalizzato all'associazione a delinquere o associazione di tipo mafioso.

3.1.2 PROCESSI A RISCHIO

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Acquisti	- Selezione e stipula accordi con fornitori di merce - Ordine/ricezione e controllo merce - Acquisto di beni/servizi extra-merci e affidamento di incarichi professionali

3.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo.

La conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema economico di NOVA COOP a vantaggio della criminalità organizzata a livello transnazionale.

La Società si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscano nell'interesse o a vantaggio della struttura. Sarà vietato perciò l'appropriamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero sarà vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni criminali e/o di tipo mafioso.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare per quanto attiene alla prevenzione dei delitti con finalità associativa.

La conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati di criminalità organizzata. Il rischio maggiore per questa fattispecie di reato è

rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale NOVA COOP intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

In generale è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività tendente all'acquisizione di beni/merci o utilità di provenienza illecita ed in particolare è fatto divieto di:

- acquistare ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a se o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle, acquistare, ricevere od occultare;
- sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto.

4.1 I reati di falsità in monete e in strumenti e segni di riconoscimento

4.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati presupposto di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento (quest'ultima tipologia di reati è stata inserita dall'art. 7 della Legge 23 luglio 99/2009 con l'obiettivo di tutelare la proprietà industriale), previsti nell'art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001). Trattasi dei seguenti reati:

- Art. 453 del Codice Penale – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 del Codice Penale - Alterazione di monete
- Art. 455 del Codice Penale - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 del Codice Penale - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 del Codice Penale - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 del Codice Penale - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 del Codice Penale - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 del Codice Penale - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

- Art. 473 del Codice Penale - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 del Codice Penale - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Trattasi di reati dei quali solo alcuni sono concretamente ipotizzabili in NOVA COOP e la cui commissione è facilmente configurabile nell'interesse o a vantaggio della Società, ossia:

- Art. 453 del Codice Penale – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 455 del Codice Penale – Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 del Codice Penale - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 473 del Codice Penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi.
- Art. 474 del Codice Penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fattispecie:

- Introduzione e messa in circolazione di monete contraffatte o alterate (di concerto o non con chi l'ha eseguita) o anche ricevute in buona fede
- Selezione di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati
- Selezione di fornitori che non possiedono legittimazione all'utilizzo di marchi/segni distintivi e/o utilizzanti brevetti, modelli o disegni contraffatti o alterati

4.1.2 PROCESSI A RISCHIO

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione	- Gestione prestito sociale - Gestione tesoreria-cassa
Area Acquisti	- Selezione e stipula accordi con fornitori di merce - Ordine/ricezione e controllo merce
Gestione Esecutiva	- Gestione barriera casse

4.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di NOVA COOP devono rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti la fabbricazione, la movimentazione e la spendita di denaro, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate.

Inoltre gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti e a rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in oggetto, ovvero introdurre nello stato e/o commercializzare, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi – nazionali o esteri – contraffatti o alterati, oppure prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali;
- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Rapporti con fornitori/partner commerciali

La conoscenza dei fornitori e l'affidabilità dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati volti a commercializzare prodotti con marchi e segni falsi o usurpativi. NOVA COOP adotta criteri per gli ordinativi di beni ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

5.1 I reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

5.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro elencati all'**art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001**.

A) Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Art. 589 del Codice Penale – Omicidio colposo

Fattispecie

- La fattispecie di reato di omicidio colposo si ipotizza nel caso si cagioni per colpa la morte di una persona; è prevista un'aggravante se l'evento è provocato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

B) Lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- Art. 590 del Codice Penale – Lesioni personali aggravate

Fattispecie:

- La fattispecie di reato di lesioni personali colpose si realizza nel caso in cui si cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale; se la lesione è grave o gravissima e l'evento è cagionato con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro le pene previste sono ulteriormente aggravate.

5.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Sviluppo Rete Vendita	- Allestimento tecnologico in fase di apertura del negozio
Gestione esecutiva	- Gestione delle manutenzioni
Area Sicurezza	- Gestione salute e sicurezza sul lavoro (parte generale) - Gestione sicurezza in caso di lavori configuranti cantieri temporanei e mobili

5.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di NOVA COOP, onde evitare di incorrere nei reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto, devono:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e protezione;
- attenersi alle procedure aziendali e ai principi di comportamento, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

In particolare sono definiti i seguenti principi generali:

- La Società riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della organizzazione aziendale.

- Conseguentemente, la Società adotta nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.
- La Società adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e criteri:
 - a. evitare i rischi;
 - b. valutare i rischi che non possono essere evitati;
 - c. combattere i rischi alla fonte;
 - d. adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
 - e. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - f. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - g. programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - h. dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - i. impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.
- Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
- La ricerca di vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.
- NOVA COOP provvede a conferire procura/delega ai responsabili di funzione coinvolti in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica amministrazione.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di NOVA COOP per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

6.1 I reati in tema di riciclaggio

6.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati di riciclaggio, secondo le fattispecie previste dopo integrazione al D.Lgs. 231/2001 con Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE del 14 dicembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il legislatore inoltre nel 2014 ha proceduto a modificare l'articolo 25 octies del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, includendo la nuova fattispecie di reato di autoriciclaggio - ex art. 648 ter.1 c.p. introdotto dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 - fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa "da reato" degli enti. L'elenco dei reati (tutti concretamente ipotizzabili in NOVA COOP) è il seguente:

- Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione
- Art. 648-bis del Codice Penale – Riciclaggio
- Art. 648-ter del Codice Penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Art. 648-ter.1 del Codice Penale – Autoriciclaggio

Fattispecie:

- La fattispecie di reato di ricettazione si realizza mediante acquisto, ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto oppure, in alternativa, con l'intromissione di un soggetto nel far sì che i beni rinvenuti da reato vengano da altri acquistati, ricevuti od occultati.
- La fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante la sostituzione o il trasferimento di beni, denaro o altre utilità rinvenuti da delitto non colposo, ovvero il compimento di operazioni, in relazione ai beni, al denaro, alle altre utilità, tali da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- La fattispecie di reato relativa all'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si differenzia dal reato di riciclaggio poiché, mentre quest'ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo all'identificazione della provenienza illecita, la figura in esame punisce l'impiego in attività economiche o finanziarie delle stesse.
- La fattispecie di reato di autoriciclaggio si realizza mediante l'impiego in attività economiche o finanziarie di proventi illeciti, realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso il reato dal quale quei proventi derivano, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

6.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di NOVA COOP più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione	- Gestione finanziaria - Gestione prestito sociale - Gestione Società controllate/partecipate - Gestione tesoreria-cassa
Area Acquisti	- Selezione e stipula accordi con fornitori di merce - Ordine/ricezione e controllo merce - Acquisto di beni/servizi extra-merci e affidamento di incarichi professionali

6.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di NOVA COOP devono rispettare le norme di legge e i regolamenti riguardanti la movimentazione e la spendita di denaro.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo, in particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario di NOVA COOP a scopo di riciclaggio.

La conoscenza dei soci, dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario di NOVA COOP a scopo di riciclaggio.

I Destinatari del Modello sono tenuti a:

- provvedere ad acquisire adeguata conoscenza dei fornitori e partner commerciali nella consapevolezza che la conoscenza di questi ultimi è condizione essenziale per prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di ricettazione/riciclaggio;
- garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti in ogni contesto geografico ed ambito operativo. In particolare per quanto attiene ai provvedimenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e le indicazioni operative per la segnalazione delle operazioni sospette.

In generale è fatto divieto di porre in essere qualsiasi attività tendente al riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed in particolare è fatto divieto di:

- acquistare ricevere od occultare denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a se o ad altri un profitto, o comunque intromettersi nel farle, acquistare, ricevere od occultare;

- sostituire o trasferire denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo oppure compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- impiegare in attività economiche e finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti da delitto.

La società, allo scopo di garantire un mercato ispirato ai principi della legalità e della leale concorrenza, condanna qualunque comportamento volto ad impiegare in proprie attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità di provenienza delittuosa.

La società, al tal fine, vigila affinché tutti coloro che operano nelle aree giudicate a rischio reato rispettino le leggi, i regolamenti e le procedure di comportamento stabiliti in materia di gestione delle risorse finanziarie, azionarie e immobiliari, volti ad impedire ogni possibile utilizzazione economica di proventi delittuosi.

Per quanto riguarda il delitto di autoriciclaggio la Società ritiene di doversi adeguare alle indicazioni di **Confindustria (circolare del 12 giugno 2015)**, secondo cui i presidi adottati per prevenire i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (ex art. 25octies) dovrebbero rappresentare una buona base anche per contenere il rischio di realizzazione dell'autoriciclaggio.

Se il reato da cui derivano i proventi oggetto dell'ipotetica condotta di autoriciclaggio consiste in un reato-presupposto della responsabilità dell'ente oggetto di una della Parti Speciali del presente Modello, quest'ultimo prevede presidi di controllo ad hoc, non necessitando di una ulteriore specifica integrazione.

Secondo la circolare, qualora il delitto-base dell'autoriciclaggio non rientrasse tra quelli presupposto elencati nel Decreto 231, la sua inclusione nelle aree di rischio da considerare ai fini della costruzione del Modello Organizzativo contrasterebbe con i principi di legalità e determinatezza che il Decreto 231 (art. 6, comma 2) applica ai Modelli stessi laddove prevede che essi siano redatti sulla base di aree di rischio riferite ai soli reati-presupposto, senza menzionare ulteriori reati ad essi ricollegabili in astratto.

7. 1 I reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante

7.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001:

- Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 640-ter c.p. - Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- Art. 512-bis Trasferimento fraudolento di valori

Trattasi di reati astrattamente applicabili in NOVA COOP, posta l'alta frequenza di utilizzo da parte della clientela di strumenti di pagamento elettronici alle casse e per il canale di vendita on line.

Fattispecie:

- La fattispecie di reato si realizza nel caso di utilizzo indebito o falsificazione di carte di pagamento dei clienti o possesso/acquisizione/cessione a terzi di tali carte a fini di profitto;
- La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui si utilizzino apparecchiature, dispositivi (POS) deliberatamente alterati o programmi informatici funzionali al perpetrarsi di frodi riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- La fattispecie di reato si realizza nel caso di accesso abusivo ad un sistema informativo per estrarre dati/informazioni o danneggiare/alterare i dati contenuti al fine di effettuare un trasferimento fraudolento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale nel vantaggio della Società.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui l'ente intesti fittiziamente ad altri (es: società controllate-collegate) la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di reati di ricettazione, riciclaggio, impegno di beni di provenienza illecita.

7.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processi sensibili</u>
Area Amministrazione	- Ciclo fatturazione passiva - Gestione rimborsi spesa e benefit ai dipendenti - Gestione finanziaria - Gestione amministrativa del patrimonio: alienazione beni mobili/immobili strumentali e non, cessioni e dismissioni di asset - Gestione società controllate/partecipate
Area Sviluppo rete vendita	- Valutazione Investimento/Acquisizioni aree-immobili
Area Gestione Esecutiva	- Gestione Barriere Casse e Casse Centrali di negozio - Gestione canale vendite on line - Gestione Sistemi Informativi

7.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Le fattispecie di reato in analisi interessano le aree organizzative dell'ente che si occupano di gestire, controllare e monitorare i flussi patrimoniali e finanziari, in quanto la gestione illecita - diretta o indiretta - degli strumenti di pagamento (in entrata o in uscita) e dei movimenti monetari, potrebbe rappresentare fonti di entrate illecite per attività di riciclaggio e criminalità organizzata.

I Destinatari del Modello, con particolare riguardo alle attività di gestione dei pagamenti, sono tenuti a:

- operare nel rispetto delle rispettive procedure per quanto concerne i pagamenti con carta di credito aziendale per acquisiti in caso di missione/trasferta o per acquisti inerente l'ufficio, nel rispetto dei limiti delle deleghe e delle procure conferite in tale ambito;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi informatici;
- in caso di smarrimento o furto di qualsiasi apparecchiatura informatica di proprietà o in locazione (POS), informare tempestivamente il responsabile della funzione competente alla gestione dei relativi sistemi/dispositivi informatici;
- rispettare le procedure e gli standard previsti in materia di utilizzazione delle risorse informatiche, segnalando senza indugio alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali di queste ultime;
- osservare quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici;
- stipulare contratti di acquisto, permuta e vendita di beni mobiliari e immobiliari nel rispetto delle deleghe e delle procure conferite in tale ambito.

In generale, è fatto dunque divieto ai Destinatari del Modello di porre in essere comportamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-octies 1 del D.Lgs. 231/2001, ovvero di collaborare o dare causa alla relativa realizzazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è dunque fatto divieto, in particolare, di:

- usare in modo illegittimo carte di credito o carte di pagamento – lecite o illecite che sia la loro provenienza –al fine di realizzare un profitto;
- possedere, cedere o acquisire tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

8.1 I reati informatici

8.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati informatici, secondo le fattispecie contemplate dagli art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001:

- Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615 quarter c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici telematici
- Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
- Art. 617 quarter c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici
- Art. 640-quinquies del Codice Penale - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- Art. 1 comma 11 del D. L. 105 del 2019 (convertito con modifiche dalla L 18-11-2019 n. 133) - Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

Ad eccezione dei reati di cyber security di recente introduzione, trattasi di reati concretamente ipotizzabili in NOVA COOP.

Fattispecie:

- La fattispecie di reato si realizza nel caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o di permanenza contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di proibire l'accesso.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui, per procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno si procurano, si riproducono, si diffondono, si

comunicano o si consegnano codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque si forniscono indicazioni o istruzioni idonee a tale scopo.

- La fattispecie di reato si realizza nel caso d'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
- La fattispecie di reato si realizza mediante il procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, con lo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.
- La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui si distruggano, deteriorino o rendano, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui.

8.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processi sensibili</u>
Area Gestione Esecutiva	- Gestione Sistemi Informativi

8.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Sono previste precise regole di comportamento per l'utilizzo del Sistema Informativo in particolare agli utilizzatori è fatto divieto di:

- utilizzare il Sistema Informatico per attività illegali, o che possono procurare danno alla Società, ai suoi collaboratori, fornitori, clienti e a terzi, compreso lo Stato o altri enti pubblici;
- intercettare comunicazioni o informatiche di terzi;
- utilizzare il Sistema Informativo per diffondere programmi (virus, catene di S. Antonio, etc.) che possono danneggiare o interrompere un sistema informatico;
- utilizzare, comunicare o divulgare le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati, senza specifica autorizzazione del superiore o della funzione competente.

E' previsto l'espresso obbligo a carico dei Destinatari del Modello di:

- utilizzare i personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;

- utilizzare le unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzare e conservare correttamente le firme digitali della Società;
- non usare né installare programmi distribuiti da chi non ne è ufficialmente preposto, né mezzi di comunicazione propri, salvo esplicita autorizzazione della Direzione Servizi Informatici;
- non modificare le configurazioni impostate sul proprio personal computer;
- non utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- non accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Fermo restando il rispetto della normativa specifica in materia di tutela e trattamento dei dati personali, i Destinatari sono tenuti a riservare ai dati personali dei quali vengano a conoscenza il trattamento più adeguato a tutelare le legittime aspettative degli interessati riguardo alla loro riservatezza, dignità ed immagine.

E' fatto obbligo agli amministratori dei sistemi informativi, di:

- accertarsi che i profili assegnati ai singoli utenti siano conformi alle funzioni svolte ed adeguati ai poteri loro assegnati;
- identificare appropriate disposizioni organizzative atte a stabilire in modo chiaro gli ambiti di attività dei soggetti coinvolti nello specifico processo in esame;
- identificare procedure adeguate alla salvaguardia dei dati e delle informazioni aziendali, consentendone l'invio all'esterno solo per finalità aziendali di natura lecita;
- garantire l'esistenza di cautele adeguate a consentire un'utilizzazione dei sistemi informatici ai soli fini aziendali.

Lo svolgimento delle attività della Società comporta l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la circolazione all'interno e all'esterno di documenti, studi, dati ed informazioni scritte, telematiche e/o verbali riguardanti il know-how e le attività di NOVA COOP. Tali informazioni, acquisite o elaborate dai Destinatari nell'esercizio delle proprie incombenze o mansioni appartengono a NOVA COOP e possono essere utilizzate, comunicate o divulgate unicamente nel pieno rispetto, per quanto concerne i dipendenti, degli obblighi di diligenza e fedeltà che derivano dalle norme e dai contratti di lavoro, nonché in conformità alle procedure applicabili.

9.1 I reati di criminalità organizzata

9.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reati introdotti dall'art. 59 della Legge 94/2009 (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001).

L'inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata nei reati presupposto previsti dal decreto non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l'art.10 della Legge 146/2006 "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all'ambito nazionale risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.). Trattasi dei seguenti reati:

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione a delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 416-ter del Codice Penale – Scambio elettorale politico-mafioso
- Art. 630 del Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 74 Dpr. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 407 comma 2, lettera a), n° 5 del Codice di Procedura Penale – Illegale fabbricazione e detenzione di armi.

Si tratta di reati già in parte recepiti dai reati transazionali ed, in ogni caso, solo per alcune fattispecie sotto elencate, ipotizzabili in NOVA COOP se si riflette sul contesto economico in cui opera la Società.

- Art. 416 del Codice Penale – Associazione a delinquere
- Art. 416-bis del Codice Penale – Associazione di tipo mafioso
- Art. 416-ter del Codice Penale – Scambio elettorale politico-mafioso

Fattispecie:

- Commissione di reati da parte di più persone (almeno tre) nell'ambito di una struttura societaria, in modo stabile e con reciproca collaborazione.
- Individuazione, selezione e contrattualizzazione di fornitori legati ad organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso.
- Tale fattispecie si sostanzia nel perfezionamento di rapporti associativi, ad es. anche attraverso la costituzione di società fittizie, con organizzazioni criminali nazionali finalizzato all'associazione a delinquere o associazione di tipo mafioso.
- Ipotesi di compartecipazione della Società nel reato volto a favorire in vario modo un'associazione mafiosa, ad es. subordinandolo alla relativa promessa di voti da parte dell'associazione mafiosa

9.1.2 PROCESSI A RISCHIO

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
--------------------------------	------------------------

Area Sviluppo Rete Vendita	- Valutazione investimento/Acquisizione aree immobili - Progettazione e messa in opera - Allestimento tecnologico in fase di apertura del negozio
Area Acquisti	- Selezione e stipula accordi con fornitori di merce - Ordine/ricezione e controllo merce - Acquisto di beni/servizi extra-merci e affidamento di incarichi professionali
Area Personale	- Selezione ed assunzione di personale
Area Ambientale	- Gestione aspetti ambientali

9.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

La Società si impegna ad operare secondo la legge e le regole del mercato, proprie del settore, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e a vigilare affinché, allo stesso modo, si comportino tutti coloro che agiscano nell'interesse o a vantaggio della struttura. Sarà vietato perciò l'approfittamento, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni, ovvero sarà vietato intrattenere rapporti commerciali con soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare per quanto attiene alla prevenzione dei delitti con finalità di associativa.

La conoscenza dei fornitori e dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati di criminalità organizzata. Il rischio maggiore per questa fattispecie di reato è rappresentato dalla "controparte": in concreto, la principale attività di prevenzione è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale NOVA COOP intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità.

Nella scelta dei fornitori e partner, la Società tiene quindi conto, oltre che della convenienza economica, anche della qualità ed affidabilità degli stessi. Le relazioni con i fornitori sono regolate da contratti finalizzati a conseguire la massima chiarezza nella disciplina del rapporto.

La Società si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di assunzione del personale e del suo trattamento economico.

10.1 I reati contro l'industria e il commercio

10.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reati "Delitti contro l'industria e il commercio" introdotti dall'art. 15, comma 7, della Legge 99/09 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

Trattasi di reati concretamente ipotizzabili all'interno di NOVA COOP – come da fattispecie sotto elencate - data l'attività di commercializzazione e distribuzione di merci/prodotti condotta dalla società stessa e della diffusione del fenomeno di imitazioni, contraffazioni ed adulterazioni dei prodotti.

- Art. 513 del Codice Penale – Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 413-bis del Codice Penale – Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 del Codice Penale – Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 del Codice Penale – Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 del Codice Penale – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 del Codice Penale – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter del Codice Penale – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517-quater del Codice Penale – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari

Fattispecie:

- Selezione di prodotti non alimentari che non rispettano la normativa di settore o la composizione originaria del prodotto in relazione ai suoi elementi costitutivi
- Selezione di prodotti che per origine, provenienza, qualità o quantità differiscono da quelli effettivamente consegnati o promessi all'acquirente.
- Sviluppo di prodotti non food a marchio con relativa usurpazione di titoli di proprietà industriale

10.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di NOVA COOP più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Acquisti	- Selezione e stipula accordi con fornitori di merce - Ordine/ricezione e controllo merce

Area Gestione Esecutiva

- Etichettatura e allestimento nei pdv
- Gestione canale vendite on line

10.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

NOVA COOP garantisce la tutela del consumatore e la messa in vendita di prodotti sicuri tramite il buon funzionamento e la corretta applicazione del Piano di Autocontrollo.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti e a rispettare le norme di comportamento di seguito indicate.

A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di:

- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato in oggetto, ovvero: commercializzare prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati; contraffare o alterare marchi/brevetti e/o segni distintivi altrui; consegnare all'acquirente una cosa mobile per origine, provenienza, qualità e quantità diversa da quella dichiarata o pattuita; vendere sostanze alimentari non genuine come genuine o con indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari contraffatti; vendere prodotti industriali con segni mendaci;
- porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Rapporti con fornitori/partner commerciali

La conoscenza dei fornitori e l'affidabilità dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati contro l'industria e il commercio. NOVA COOP adotta criteri per gli ordinativi di beni ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, le Centrali d'acquisto, di cui NOVA COOP si serve, devono attuare i seguenti principi di comportamento:

- a. il processo di selezione ed accreditamento dei fornitori deve prevedere il rilascio da parte di questi ultimi di idonea attestazione sul rispetto della normativa di settore in relazione alla originalità del prodotto nonché il monitoraggio e la valutazione periodici del fornitore ai fini del mantenimento della qualifica anche attraverso programmazione di verifiche ispettive e analisi dell'affidabilità delle prestazioni e delle caratteristiche del prodotto;
- b. gli accordi commerciali con terzi fornitori devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso;

- c. le condizioni di cui alla lettera precedente devono contemplare in ogni caso l'espressa attestazione da parte del terzo fornitore della piena genuinità/originalità del prodotto fornito e la previsione, in caso inadempimento a detta garanzia, di clausola risolutiva espressa dell'accordo commerciale con diritto di NOVA COOP al risarcimento del danno e con assunzione da parte del fornitore dell'obbligo di manlevare NOVA COOP da ogni richiesta a qualunque titolo/in qualunque sede formulata nei suoi confronti in relazione alla non genuinità/originalità del prodotto fornito;
- d. la stipula di accordi commerciali aventi ad oggetto prodotti contraddistinti da marchio/brevetto/disegno/modello e/o altro segno distintivo deve essere preceduta in ogni caso da un controllo, da effettuarsi secondo le modalità operative ritenute più opportune, sulla libera disponibilità del marchio/segno in questione nonché dei brevetti, disegni o modelli utilizzati ai fini della realizzazione del prodotto oggetto dell'accordo commerciale; le condizioni dell'accordo commerciale devono contemplare in ogni caso l'espressa attestazione da parte del terzo fornitore della piena originalità del marchio/brevetto/disegno/modello e/o altro segno distintivo relativo al prodotto fornito e la previsione in caso di inadempimento a detta garanzia, di clausola risolutiva espressa dell'accordo commerciale con diritto di NOVA COOP al risarcimento del danno e con assunzione da parte del fornitore dell'obbligo di manlevare NOVA COOP da ogni richiesta a qualunque titolo/in qualunque sede formulata nei suoi confronti in relazione alla non genuinità/originalità del prodotto fornito;
- e. deve essere acquisita apposita dichiarazione del fornitore circa l'esaurimento comunitario del marchio nonché l'impegno ad esibire la relativa documentazione in caso di richiesta motivata da parte di NOVA COOP;
- f. deve essere garantito un controllo sulla libera disponibilità del marchio/segno ideato mediante interrogazione delle principali banche dati pubbliche sulla titolarità dei marchi;
- g. deve essere garantita la pronta registrazione del marchio dopo la sua creazione.

11.1 I reati di violazione del diritto d'autore

11.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie contenute nella legge 99/2009 "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore", attraverso cui il legislatore intende prevenire e reprimere ogni illecita utilizzazione economica delle opere letterarie e artistiche.

Trattasi di reati realmente ipotizzabili, data l'attività di commercializzazione e distribuzione di merci protette dal diritto d'autore svolta da NOVA COOP all'interno del circuito cooperativo (NOVA COOP, etc ...).

- Art. 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma della Legge 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171 – bis della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171- ter della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

- Art. 171 - septies della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Art. 171 - octies della Legge 633/1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Fattispecie:

- Detenzione abusiva, a scopo imprenditoriale, di programmi software coperti da licenza
- Acquisto e vendita di prodotti non contrassegnati da marchio SIAE o che violino i diritti d'autore relativi

11.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di NOVA COOP più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Acquisti	- Selezione e stipula accordi con fornitori di merce - Ordine/ricezione e controllo merce
Area Gestione Esecutiva	- Gestione sistemi informativi

11.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e quanti svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a:

- rispettare la normativa in tema di diritto d'autore e a prevenire ogni illecita utilizzazione economica delle opere letterarie e artistiche operata tramite l'usurpazione della paternità o la lesione dell'integrità delle opere;
- non utilizzare illecitamente le opere dell'ingegno tutelate dalle leggi sul diritto d'autore che si sostanzia, in particolare, nell' indebito sfruttamento economico di opere fonovideografiche, audiovisive, librerie e informatiche, mediante la loro abusiva esecuzione, diffusione e commercializzazione (vendita o noleggio).

Rapporti con fornitori/partner commerciali

La conoscenza dei fornitori e l'affidabilità dei partner commerciali è condizione essenziale per prevenire i reati di violazione del diritto d'autore.

Coop Italia e CCNO - quali Centrali d'acquisto di Nova Coop - si impegnano a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti con riferimento alla normativa in tema di diritto d'autore e a prevenire ogni illecita utilizzazione economica delle opere artistiche e delle opere di ingegno adottando idonei criteri per la selezione dei fornitori e dei partner commerciali.

12.1 I reati di intralcio alla giustizia

12.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reati introdotti dall'art. 4 della Legge 116/2009 (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001).

- Art. 377 bis Codice Penale - Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce la persona, chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

Fattispecie:

Tale fattispecie si sostanzia nelle pressioni o minacce o promesse di utilità del diretto superiore al dipendente coinvolto in un procedimento penale al fine di non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci che potrebbero danneggiare la Società.

12.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di NOVA COOP più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Gestione Esecutiva	- Gestione contenzioso legale

12.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quella sopra considerata.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a. divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;

- b. prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- c. i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
- d. tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile e/o l'Organismo di Vigilanza di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.

13.1 I reati ambientali

13.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce alle fattispecie di reati introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 che attua la direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché la direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. L'art 25-undecies è stato successivamente integrato dalla legge 68/2015 che ha integrato nuovi reati ambientali; tale Legge ha modificato il Codice Penale introducendo il Titolo VI-bis del Libro II, rubricato "Dei delitti contro l'ambiente". Tale corpo normativo si ricollega alla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, concernente la tutela dell'ambiente mediante il diritto penale; infatti proprio nell'articolo 5 della citata Direttiva si legge che le attività volte a danneggiare l'ambiente necessitano di sanzioni penali dissuasive; il tenore di tale concetto è stato rafforzato dalla sentenza del 13 settembre del 2013 - causa C-176/03, Commissione c/Consiglio - pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha statuito che la tutela ambientale è uno degli obiettivi principali della Comunità Europea ai sensi degli articolo 2 e 3 del Trattato della Comunità Europea.

Questa tipologia di reati comprende:

- Art. 727 bis del Codice Penale – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Art. 733 bis del Codice Penale – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Art. 137 del D. Lgs. 152/2006 – Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali
- Art. 256 del D. Lgs. 152/2006 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata
- Art. 257 del D. Lgs. 152/2006 – Bonifica dei siti

- Art. 258, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. 152/2006 – Falsità nei certificati di analisi rifiuti
- Art. 259, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 del D. Lgs. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- Art. 260 bis del D. Lgs. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 del D. Lgs. 152/2006 – Inquinamento atmosferico
- Legge 150/1992 (Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione) – Traffico non autorizzato di esemplari
- Art. 3, comma 6, della Legge 549/1993 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente) – Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive
- Art. 9, comma 1 e 2, del D. Lgs. 202/2007 (Inquinamento provocato dalle navi) – Inquinamento colposo
- Art. 8, comma 1 e 2, del D. Lgs. 202/2007 (Inquinamento provocato dalle navi) – Inquinamento doloso
- Art 452-bis Codice Penale - Inquinamento ambientale
- Art 452-quater Codice Penale - Disastro ambientale
- Art 452- quinquies Codice Penale – Delitti colposi contro l'ambiente
- Art 452-sexies Codice Penale - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività
- Art 452-octies Codice Penale – Circostanze aggravanti (Associazione per delinquere e di tipo mafioso finalizzata alla commissione di reati ambientali)

Trattasi di reati, di cui solo alcuni sono concretamente ipotizzabili all'interno di NOVA COOP, fra cui quelli collegati alla gestione dei rifiuti dato che il produttore è il responsabile dell'intera filiera dei rifiuti (Artt. 137, 256, 258, 259, 260, 260 bis del D. Lgs. 152/2006), sversamenti di sostanze pericolose (Art. 257 del D. Lgs. 152/2006) ed impieghi di sostanze lesive dell'ozono (Art. 3, comma 6, della Legge 549/1993) attraverso la mancata applicazione della regolamentazione normativa richiesta, di inquinamento ambientale – come conseguenza del mancato controllo degli aspetti ambientali sopra citati - ed eventuali circostanze aggravanti (Art 452-bis, 452- quinquies e Art 452-octies Codice Penale).

Fattispecie:

- Tale fattispecie si sostanzia nella gestione illecita dei rifiuti in riferimento a diversi aspetti quali: trasporto e smaltimento, caratterizzazione rifiuti e gestione dei rapporti con i laboratori di analisi e adempimenti amministrativi correlati

- Gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti per conseguire un ingiusto profitto
- Sversamento accidentale di sostanze inquinanti nel sistema fognario a seguito di deposito e ricarica di carrelli/muletti alimentati a batteria
- Commercializzazione e messa in vendita di prodotti che contengono sostanze lesive dell'ozono con mancata osservanza delle disposizioni previste dalla Legge 549/1993 e successive modificazioni/integrazioni
- Inquinamento ambientale come conseguenza della mancata o insufficiente gestione/applicazione dei controlli previsti relativamente agli aspetti ambientali sopra riportati
- Qualunque condotta dolosa o colposa, relativa alla gestione o allo sviluppo del patrimonio immobiliare, in grado di determinare quanto meno il pericolo di inquinamento ambientale
- Circostanze aggravanti ambientali: costituzione o partecipazione ad associazione per delinquere/associazione mafiosa per il compimento delle condotte illecite sopra indicate.

Al pari di quanto avvenuto con i reati in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, sono state inserite nel D.Lgs. 231/01 fattispecie delittuose punibili anche a titolo di colpa.

Anche questi reati, dunque (fatta eccezione per la previsione dell'art. 260 del D. Lgs. 152/2006), sono puniti in assenza della prova del dolo in quanto le fattispecie hanno principalmente carattere contravvenzionale: è perciò sufficiente che la condotta illecita sia frutto di un comportamento dovuto a mera negligenza, imprudenza o imperizia ovvero sia posta in essere in violazione di prescrizioni normative o regolamentari.

13.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di NOVA COOP più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area di attività</u>	<u>Processo</u>
Area Ambientale	- Gestione aspetti ambientali

13.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Fermo restando quanto sopra i Destinatari del presente Modello devono attenersi ai seguenti punti:

- a. osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia ambientale che disciplinano lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società;
- b. identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività da tenere sotto controllo, anche alla luce delle best practice ricavabili dai sistemi di gestione ambientale, e monitorarne l'aggiornamento;
- c. osservare le regole e le procedure di redazione del registro di carico – scarico rifiuti;
- d. partecipare a eventuali corsi organizzati dalla Società in materia ambientale e sullo svolgimento delle specifiche mansioni, ai quali saranno invitati;
- e. i Fornitori e gli altri Destinatari esterni alla Società, ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, devono dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative ambientali;
- f. prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, la messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- g. non abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e non immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, limitando così possibili situazioni di inquinamento ambientale; segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze.

I rifiuti prodotti in un ambiente ad uso ufficio sono classificabili come urbani e assimilati. Corre l'obbligo, in base alla normativa vigente a livello nazionale (D. Lgs. 152/06) e locale (circolari specifiche Regionali) di effettuare la raccolta differenziata di alcune tipologie che variano da Comune a Comune. Tra le principali: carta/cartone, vetro, lattine, plastica, toner, neon e componenti elettrici, pile esauste, farmaci scaduti, etc...

Tutti i Soggetti, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni (ed in particolare quelle riconducibili al processo di approvvigionamento), sono stati informati dell'obbligo di attenersi alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità della raccolta e trasporto dei rifiuti.

La Società si impegna a contribuire fattivamente alla tutela dell'ambiente e, in particolare, a:

- svolgere le proprie attività in maniera responsabile al fine di prevenire, controllare e ridurre eventuali impatti sull'ambiente;
- perseguire la riduzione dell'impatto ambientale delle attività, attraverso la migliore gestione dei rifiuti;
- promuovere la competenza, la consapevolezza ed il senso di responsabilità dei dipendenti che gestiscono processi ambientali, anche attraverso specifiche attività formative;

- prevedere specifiche attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di tutela ambientale;
- provvedere all'acquisizione, mantenimento, aggiornamento e rinnovo di documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità ambientale delle attività operative; la tracciabilità della documentazione per la verificabilità ex post;
- prevenire gli inquinamenti del suolo, del sottosuolo, dell'aria e delle acque e comunque ridurre le fonti di inquinamento nelle proprie sedi, nei punti vendita, nei magazzini e in qualsiasi altro luogo svolga la propria attività e a favorire la riduzione dei rifiuti derivanti dalla propria attività;
- sensibilizzare i soci, i dipendenti ed i collaboratori in merito all'importanza delle tematiche ambientali e della prevenzione dell'inquinamento.

Rapporti con fornitori/partner commerciali

La conoscenza e l'affidabilità dei fornitori è condizione essenziale per prevenire i reati ambientali.

Le funzioni operanti nei processi a contatto con soggetti esterni garantiscono il controllo del corretto operato del soggetto esterno e la massima diligenza nello svolgimento dei compiti assegnati, segnalando eventuali anomalie rilevate alle funzioni preposte.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste all'interno di NOVA COOP per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

14.1 I reati di impiego di lavoratori irregolari

14.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati per l'impiego di lavoratori irregolari, secondo la fattispecie contemplate dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. del 16 luglio 2012, n. 109, che aggrava le sanzioni e i provvedimenti, già previsti nel D. Lgs 286/1998 art. 22 comma 12, nei confronti del datore di lavoro che impiega cittadini di Paesi terzi il cui permesso di soggiorno sia irregolare, limitante ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

- Art. 25-duodecies, del D. Lgs. 109/2012 – Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare

Fattispecie:

- La fattispecie di reato relativa all'impiego di lavoratori irregolari si realizza nel caso in cui la Società assuma alle proprie dipendenze personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo) revocato o annullato.

Trattasi di reati concretamente ipotizzabili all'interno di NOVA COOP, nel caso in cui la Società assuma alle proprie dipendenze personale il cui permesso di soggiorno sia scaduto (e per il quale non è stato richiesto il rinnovo) revocato o annullato.

14.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di NOVA COOP più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Area Gestione esecutiva	- Gestione canale vendite on line - Gestione delle manutenzioni
Area Personale	- Selezione e assunzione del personale - Gestione amministrativa del personale

14.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e i loro sottoposti, che svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a rispettare:

- le disposizioni di legge in materia di ambiente disciplinate dal Testo Unico sull'immigrazione (D. Lgs. 286/1998);
- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati dalla Società;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

E' fatto obbligo ai Destinatari del Modello di attenersi ai seguenti punti:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti e procedure in materia di assunzione del personale;
- sottoporre ad un'attenta valutazione la documentazione inerente alle operazioni di assunzione di nuovo personale, in termini di regolarità dei permessi di soggiorno dei possibili candidati, e alla successiva gestione/monitoraggio dello stesso, in termini di rinnovo del documento.

NOVA COOP ha adottato un protocollo ("Procedure di gestione del personale e flussi relazionali" sia per la sede e i canali iper e super) che prevede il recepimento dei seguenti principi di comportamento:

- l'assunzione di personale deve aver luogo solo a fronte di effettiva esigenza in relazione all'attività aziendale;
- l'assunzione deve assicurare il migliore rapporto tra le caratteristiche della funzione da ricoprire e la qualità dei candidati, il tutto nel rispetto delle condizioni di mercato;

- le attività di selezione devono essere svolte secondo dettami di obiettività e di equità senza operare discriminazioni e pertanto con criteri valutativi di tipo oggettivo;
- le retribuzioni del personale assunto devono fedelmente rispecchiare i dettami sia del contratto nazionale sia di quello integrativo;
- gli incrementi retributivi connessi ai passaggi di livello devono essere adeguatamente formalizzati.

Per ciò che concerne l'impiego di cittadini extracomunitari NOVA COOP ha adottato la seguente prassi: in fase di assunzione viene richiesto il permesso di soggiorno e verificata la data di scadenza. Se risulta scaduto si richiede di presentare la documentazione attestante l'avvio delle pratiche di rinnovo (ricevuta di invio pratica).

Se il permesso di soggiorno è stato rilasciato per motivi di lavoro viene richiesta anche la documentazione relativa all'idoneità alloggiativa, il contratto di affitto con indicazione del canone mensile di affitto o l'atto di acquisto se la casa è di proprietà. Nel caso in cui risulti ospite di terzi si richiede anche una dichiarazione dell'ospitante che ne attesti la convivenza anche se non risulta dallo stato di famiglia. Questa documentazione viene richiesta perché sul modello Q (ora sulla comunicazione on line di assunzione) il datore di lavoro deve dichiarare l'idoneità alloggiativa del dipendente.

Nel corso del rapporto di lavoro la scadenza del permesso di soggiorno viene monitorata con cadenza periodica e viene richiesto al dipendente di fornire il nuovo documento aggiornato o almeno la documentazione attestante l'avvio delle pratiche di rinnovo. Nel caso in cui venga consegnata solo la documentazione di rinnovo la pratica rimane monitorata e sollecitata fino all'invio del permesso rinnovato.

Al momento non è prevista nessuna procedura automatizzata per la gestione delle scadenze dei permessi di soggiorno e l'attività viene svolta manualmente.

15.1 I reati contro la personalità individuale

15.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti contro la personalità individuale - art. 25-quinquies, D. Lgs. n. 231/2001 (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e successivamente modificato con L. 38/2006, D. Lgs. 39/2014 e L. 199/2016):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – art. 583 bis del Codice Penale;
- Riduzione o mantenimento in schiavitù - art. 600 del Codice Penale;
- Prostituzione minorile - art. 600 bis del Codice Penale;
- Pornografia minorile - art. 600 ter del Codice Penale;
- Detenzione di materiale pornografico - art. 600 del Codice Penale;

- Pornografia virtuale - 600 quater.1 (aggiunto dall'art. 10, Legge 06.02.2006, n. 38) del Codice Penale;
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile - art. 600 quinquies del Codice Penale;
- Tratta di persone - art. 601 del Codice Penale;
- Acquisto e alienazione di schiavi - art. 602 del Codice Penale;
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 603 bis del Codice Penale;
- Adescamento di minorenni - 609 undecies del Codice Penale.

Trattasi di reati di cui solo il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si valuta ipotizzabile all'interno di NOVA COOP nelle fattispecie sotto elencate, riferite all'assunzione di personale di paesi terzi o all'impiego di personale di paesi terzi appartenente a ditte appaltatrici/subappaltatrici.

Fattispecie:

- A livello di appalto/sub-appalto possono crearsi le condizioni tali per cui venga reclutata manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché chiunque utilizza la manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione illecita, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento (anche mediante violenza, minaccia, o intimidazione) e approfittando del loro stato di bisogno.
- Chiunque assumi e utilizzi manodopera, anche mediante attività di intermediazione illecita, e sottoponga i lavoratori a condizioni di sfruttamento (anche mediante violenza, minaccia, o intimidazione) e approfittando del loro stato di bisogno.

15.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di NOVA COOP più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Area Sviluppo rete vendita	- Progettazione e messa in opera
Area Acquisti	- Acquisto di beni/servizi (extra-merci) e affidamento di incarichi professionali
Area Gestione esecutiva	- Gestione canale di vendita on line - Gestione delle manutenzioni
Area Personale	- Selezione e assunzione del personale - Gestione amministrativa del personale

15.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

Si ricorda che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- la sistematica retribuzione in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e i loro sottoposti e i collaboratori che svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a rispettare le seguenti prassi/procedure:

- La selezione del personale viene effettuata mediante l'impiego di curriculum vitae spediti/consegnati presso la sede o mediante l'utilizzo di società di ricerca e selezione del personale e/o di società di lavoro interinale. Ove ci si avvalga dell'operato di tali società, ad esse spetta la raccolta e la verifica di tutta la documentazione richiesta in base alla legislazione vigente.
- L'assunzione di personale avviene solo previa raccolta e consultazione della necessaria documentazione, in base alla legislazione vigente, e conseguente verifica della correttezza dei documenti richiesti.
- La corresponsione delle retribuzioni è erogata conformemente ai contratti collettivi nazionali o territoriali, stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale/locale, così come il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie e alle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
- Assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (appaltatori/subappaltatori, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa/contrattualistica sulla legislazione del lavoro e in materia di permesso di soggiorno.

16.1 I reati di frode in competizioni sportive

16.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti in materia di Frode in competizioni sportive, secondo le fattispecie contemplate dall'art. 25-*quaterdecies* del D. Lgs. 231/2001, introdotto dall'art. 5 comma 1 L. 3 maggio 2019

- Frode in competizioni sportive - Art. 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – Art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 40.

Unicamente il primo reato potrebbero astrattamente configurarsi in capo a NOVA COOP nelle fattispecie sottoelencate.

Fattispecie:

- dazione o promessa di denaro o altra utilità finalizzate ad alterare il regolare svolgimento di una competizione sportiva nel cui ambito è presente una sponsorizzazione da parte della Cooperativa.

16.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di NOVA COOP più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie di reato in oggetto è la seguente:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione	– Erogazioni liberali e sponsorizzazioni/Attività sociali e solidali

16.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto ai Destinatari di:

- promettere o accordare somme di denaro, doni, prestazioni gratuite, utilità o vantaggi indebiti di qualsiasi natura a soggetti coinvolti in competizioni sportive sponsorizzate da NOVA COOP al fine di alterarne il regolare svolgimento al fine di promuovere la visibilità e l'immagine del marchio della Cooperativa;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere omaggi/regalie di non modico valore.

La gestione delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali deve avvenire nel rispetto di principi di trasparenza e tracciabilità, nei limiti di budget assegnati.

La Cooperativa condanna qualunque comportamento volto ad alterare la regolarità delle competizioni sportive, vanificando i principi di lealtà e correttezza che devono ispirare ogni manifestazione sportiva. A tal fine, tutti coloro che, a qualunque titolo, per conto della Cooperativa hanno contatti con una società che ha tra i propri scopi l'organizzazione e la gestione di squadre sportive o, più in generale, l'organizzazione di eventi sportivi, devono

operare nel rispetto delle leggi e devono improntare i rapporti alla massima correttezza e trasparenza.

17.1 I reati tributari

17.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

Il presente paragrafo si riferisce ai reati tributari, introdotti con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito, con modifiche, il Decreto-legge 124/2019 (cd. «Decreto fiscale»). Tra le importanti novità si richiamano quelle relative alla riforma dei reati tributari che modifica la disciplina penale e la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001, con l'inserimento dei Reati tributari: art. 25-quinquiesdecies del Decreto sopra nominato. L'impianto riformatore della Legge inasprisce le pene per gran parte dei reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna, la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito (c.d. confisca allargata).

L'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 indica per quali reati tributari (previsti cioè nel novellato D.Lgs. 74/2000), commessi per interesse o vantaggio dell'ente, possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, art. 2 , commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000;
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, art. 3 del D.Lgs. 74/2000;
- delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, art. 8, commi 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000;
- delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, art.10 del D.Lgs. 74/2000;
- delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, art. 11 del D.Lgs. 74/2000;
- dichiarazione infedele, art. 4 D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74/2000;
- omessa dichiarazione, art. 5 D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74/2000;
- indebita compensazione, art. 10-quater D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74/2000.

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui sopra va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000), si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i reati presupposto tributari:

- a. per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

- b. per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c. per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d. il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e. riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f. per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g. le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h. per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i. per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Trattasi di reati tutti concretamente ipotizzabili all'interno di NOVA COOP nelle fattispecie sottoelencate:

Fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, ad es. uso di documenti falsi; compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente.

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (ad es. Registri IVA; scritture di magazzino; contratti con fornitori e parti correlate; etc.) o di altra documentazione rilevante a fini fiscali al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o consentire a terzi l'evasione.
- Alterazione delle poste valutative del bilancio che si prestano ad essere strumentali a finalità evasive.

17.1.2 PROCESSI A RISCHIO

Le aree di attività di NOVA COOP più specificamente a rischio riguardo alla fattispecie dei reati in oggetto sono le seguenti:

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Area Amministrazione	- Predisposizione e approvazione bozza di Bilancio - Rapporti con l'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti fiscali e amministrativi - Ciclo fatturazione attiva - Ciclo fatturazione passiva - Gestione amministrativa del patrimonio: alienazione beni mobili/immobili, cessioni e dismissioni di asset - Gestione rimborsi spese e benefit aziendali - Gestione Società controllate/partecipate - Erogazioni liberali e sponsorizzazioni/Attività sociali e solidali
Gestione esecutiva	- Gestione delle manutenzioni
Area Acquisti	- Acquisto di beni/servizi (extra-merci) e affidamento di incarichi professionali
Area Personale	- Gestione amministrativa del personale

17.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

La Società si impegna affinché ogni attività riguardante la disposizione di risorse sia sempre autorizzata (anche se in via generale) da chi ne ha il potere, registrata documentalmente, verificabile con immediatezza e che ogni documento attinente alla gestione, rappresentativo di un fatto accaduto o di una valutazione operata, sia sottoscritto da chi ne ha il potere;

La Società adotta procedure contabili e amministrative idonee ad assicurare il rispetto dei principi contabili, stabiliti dalla disciplina civilistica, da direttive e regolamenti europei o da prassi contabili generalmente accettate (per esempio, i principi contabili nazionali elaborati dall'OIC e dalle Commissioni dei Consigli Nazionali dei dottori e dei ragionieri commercialisti) e coerenti con quanto previsto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e i loro sottoposti e i collaboratori che svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti, in particolare si impegnano a rispettare le seguenti prassi/procedure:

- a) non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi;
- b) non devono introdurre elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative alle imposte, nella loro predisposizione, avvalendosi eventualmente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
 - (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
 - (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
- c) devono astenersi dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria;
- d) devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;
- e) devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- f) astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi. A tal fine devono garantire la corretta e puntuale archiviazione della documentazione a supporto delle attività relative ai processi sensibili, adottando tutte le opportune misure di sicurezza;
- g) devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.
- h) devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai processi sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Ricorso a servizi di terzi

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al paragrafo che precede.

In particolare in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- a. di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- b. di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- c. di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai reati presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- d. di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, se presente;
- e. di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello;
- f. di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei reati presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

18.1 I reati contro il patrimonio culturale

Con la legge 9 marzo 2022 n. 22 sono stati introdotti nel Codice penale i delitti contro il patrimonio precedentemente previsti dal Codice dei beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), con l'aggiunta di alcune nuove ipotesi criminose e l'attribuzione della correlata responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. n. 231/2001 in ordine alla commissione di talune fattispecie.

18.1.1 TIPOLOGIA DI REATI

In sintesi, i nuovi delitti possono essere suddivisi in cinque distinte tipologie, utili ai fini dell'individuazione delle possibili condotte illecite:

- a) fattispecie sottrattive (furto, appropriazione indebita);
- b) fattispecie riciclatorie (ricettazione, riciclaggio);
- c) fattispecie falsificatorie (falsificazione in scrittura privata, contraffazione di opere d'arte);
- d) fattispecie di alienazione illecita (violazioni in materia di alienazione e importazione ed uscita o esportazione illecite);
- e) fattispecie distruttive (distruzione, dispersione, deterioramento e uso illecito di beni culturali; devastazione e saccheggio).

L'art. 25-*septiesdecies* e l'art. 25- *duodevices* del D.lgs. 231/2001 indica come reati contro il patrimonio culturale commessi per interesse o vantaggio dell'ente per i quali possa determinarsi la responsabilità amministrativa:

- art. 518-*bis* c.p. - Furto di beni culturali
- art. 518-*ter* c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali
- art. 518-*quater* c.p.- Ricettazione di beni culturali
- art. 518-*sexies* c.p. - Riciclaggio di beni culturali
- art. 518-*octies* c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali .
- art. 518-*novies* c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- art. 518-*decies* c.p. - Importazione illecita di beni culturali
- art. 518 *undecies* c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- art. 518-*duodecies* c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- art. 518-*terdecies* c.p.- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
- art. 518-*quaterdecies* c.p. - Contraffazione di opere d'arte

Trattasi di reati di cui solo i delitti di appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.) e di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.) si valutano astrattamente ipotizzabile all'interno di NOVA COOP nelle fattispecie sotto elencate, riferite alla progettazione e messa in opera di nuove costruzioni, ristrutturazioni e ampliamenti di pdv e alla gestione della manutenzioni immobiliari su immobili avente natura di bene vincolato dal punto di vista storico-artistico-culturale.

Fattispecie:

- Omessa richiesta autorizzativa preventiva in caso di lavori ed opere su terreni sottoposti a vincoli disposti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio territorialmente competente.
- Omessa denuncia alle Autorità competenti di eventuali beni culturali presenti e/o rinvenuti all'interno del cantiere di committenza NOVA COOP.
- Effettuazione di interventi di manutenzione su di un immobile che possieda la natura di bene culturale o paesaggistico senza il nulla osta da parte della competente soprintendenza che cagionino un deturpamento del bene medesimo.
- Mancata denuncia alle autorità competenti nel caso di ritrovamento di beni culturali in fase di cantiere.

18.1.2 PROCESSI A RISCHIO

<u>Area</u>	<u>Processo</u>
Area Sviluppo rete vendita	- Progettazione e messa in opera
Gestione esecutiva	- Gestione delle manutenzioni

18.1.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai dipendenti in via diretta ed ai collaboratori e fornitori in forza di apposite clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

- dare avvio a interventi su immobili o beni mobili che possiedano la natura di beni culturali o paesaggistici solo previo ottenimento del nulla osta da parte della competente soprintendenza e monitorare l'esecuzione dei lavori affinché non vengano realizzate opere difformi da quanto autorizzato dalla soprintendenza medesima.
- porre particolare attenzione nella gestione di immobili che possiedano la natura di beni culturali o paesaggistici, astenendosi dall'effettuare interventi che possano cagionarne, anche colposamente, la distruzione, il deterioramento, il deturpamento o l'imbrattamento e astenendosi altresì dal destinarli a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o che ne pregiudichi l'integrità o la conservazione;

Gli amministratori, i soggetti in posizione apicale e i loro sottoposti e i collaboratori che svolgono la propria attività nelle aree a rischio, si devono impegnare a garantire il rispetto delle leggi e delle regolamentazioni vigenti riguardanti la tutela e la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici. Chiunque operi per conto di NOVA COOP, in caso di ritrovamento di un bene culturale, è obbligato a segnalarlo ai soggetti preposti secondo le procedure informative stabilite dal modello.

E' necessario assicurarsi di prevedere che:

- prima di iniziare una attività di sviluppo immobiliare, sia effettuata una verifica sulla esistenza di eventuali vincoli paesaggistici, storici, ambientali e idrogeologici nell'area oggetto di intervento.
- sia rilasciata apposita informativa sull'ottenimento e il rilascio di licenze e autorizzazioni nonché sull'esistenza del vincolo e delle prescrizioni amministrative eventualmente impartite.
- in caso di ritrovamento di beni di rilevanza culturale, procedere, in coordinamento con la Direzione dei Lavori, alla immediata adozione delle cautele necessarie ai sensi della normativa vigente e alla segnalazione dell' avvenuto ritrovamento di beni culturali alle Autorità competenti e di attenersi alle successive determinazioni di queste ultime.
- inserire nella contrattualistica in essere con soggetti terzi idonee forme di tutela finalizzate all'osservanza dei dettami del D. lgs. 231/01, limitatamente all'oggetto dell'incarico.



Nova Coop Società Cooperativa

Allegato 1 – Modello di Organizzazione e Gestione

Procedura Whistleblowing Sistema di gestione delle Segnalazioni di violazioni ai sensi del D. Lgs.24/2023 (c.d. Decreto Whistleblowing)

Data di emissione	Data di revisione	Revisione	Approvazione
10.11.2023	-	0	Per approvazione CdA 10 novembre 2023

Sommario

1. Scopo della Procedura.....	3
2. Definizioni	3
3. Oggetto della Segnalazione	4
3.1 <i>Non possono essere oggetto di Segnalazione Whistleblowing</i>	5
4. Soggetti che possono effettuare Segnalazioni	5
5. Requisiti delle Segnalazioni	6
6. Tutele.....	6
6.1 <i>Tutela del Segnalante.....</i>	6
6.2 <i>Tutela del segnalato.....</i>	7
7. Canale di Segnalazione interno.....	7
8. Contenuto della Segnalazione	8
9. Invio della Segnalazione.....	8
10. Gestione della Segnalazione	9
11. Chiusura della Segnalazione e archiviazione.....	10
12. Situazioni in conflitto di interessi.....	11
13. Conservazione delle Segnalazioni	11
14. Rapporto annuale	11
15. Revisione della Procedura	11
16. Pubblicazione della Procedura.....	12

Scopo della Procedura

Per Nova Coop (di seguito, la Cooperativa) il rispetto della legalità e dei principi valoriali è responsabilità di tutti: di coloro che lavorano in Nova Coop, per conto di Nova Coop e chiunque, per ragioni lavorative, venga a contatto con la Cooperativa.

Nova Coop supporta e incoraggia, a tutela dei valori di integrità e comportamento etico, chiunque intenda segnalare violazioni dei principi espressi nel Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001, nelle policy e procedure e, in generale, violazioni relative a disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea, che siano, anche potenzialmente, dannosi per l'interesse o l'integrità della Cooperativa, come previsto dal D. Lgs.24/2023.

Con la presente Procedura si disciplina la Segnalazione di tali comportamenti di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, al fine di permettere che siano contrastati e che vengano eventualmente intraprese azioni nei confronti dei loro autori.

Se si ha notizia certa o il ragionevole sospetto, fondato su elementi di fatto precisi e concordanti, che si sia verificata o che possa verificarsi una delle condotte di cui sopra, si può effettuare una Segnalazione, (anche in forma anonima come di seguito meglio dettagliato), con assoluta garanzia di riservatezza in tutti gli stadi del procedimento, tramite il canale messo a disposizione dalla Cooperativa.

Definizioni

Segnalazione: qualsiasi comunicazione avente ad oggetto comportamenti (di qualsiasi natura, anche meramente omissivi) che ledono l'interesse o l'integrità della Cooperativa, di cui si è venuti a conoscenza nel contesto lavorativo

Segnalante/whistleblower: qualunque dipendente e/o collaboratore di Nova Coop a qualsiasi titolo, ossia chiunque si trovi in relazione lavorativa (in forma remunerata o gratuita) con la Cooperativa, fornitori, partner commerciali, che effettuino una Segnalazione con la ragionevole convinzione che le informazioni segnalate siano vere.

Whistleblowing: effettuare in modo riservato e protetto una Segnalazione con la certezza che non si riceverà alcuna ritorsione in seguito ed a causa della medesima;

Segnalato: soggetto a cui si attribuisce il comportamento commissivo o omissivo oggetto della Segnalazione

Segnalazione anonima: Segnalazione priva delle generalità del Segnalante o comunque tale da non permettere di risalire a quest'ultimo

Gestore delle Segnalazioni: soggetto o ufficio incaricato dalla Cooperativa di gestire le Segnalazioni in tutte le fasi (dalla ricezione alla conclusione), obbligato alla riservatezza e alla protezione del Segnalante da eventuali ritorsioni, adeguatamente formato e previamente incaricato al trattamento dei dati personali ex art. 29 Regolamento (UE) 2016/679;

Misure ritorsive e/o discriminatorie: qualunque comportamento intimidatorio, qualunque azione disciplinare ingiustificata, qualunque molestia sul lavoro ogni altra condotta che sia stata posta in essere contro il Segnalante o contro persone a lui legate da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.

Oggetto della Segnalazione

Possono essere oggetto di Segnalazione le violazioni certe o sospette, riferibili, a:

- Reati presupposto di responsabilità 231 e violazioni del Modello Organizzativo D. Lgs. 231/2001
- Disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea

che siano, anche potenzialmente, dannosi per l'interesse pubblico o l'integrità della Cooperativa, come previsto dal D. Lgs.24/2023.

Più specificatamente la normativa prevede che possano essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione gestione e controllo ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

1.1 *Non possono essere oggetto di Segnalazione Whistleblowing*

- fatti o informazioni non riscontrati direttamente dal Segnalante;
- le lamentele;
- le rivendicazioni o richieste di carattere personale che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza della Direzione Risorse Umane;
- le mere contestazioni;
- le Segnalazioni presentate in malafede;
- le Segnalazioni prive di fondamento.

Soggetti che possono effettuare Segnalazioni

Le tutele previste dalla normativa si applicano alle persone fisiche che segnalano violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- Ai lavoratori subordinati;
- Ai lavoratori autonomi o i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- Ai liberi professionisti e i consulenti;
- ai volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- Agli azionisti (soci) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le tutele sono estese a tutti quei soggetti “vicini” al Segnalante che potrebbero essere bersaglio di azioni ritorsive espletate nei loro confronti al fine di colpire indirettamente il Segnalante, ossia:

- ai facilitatori (persone che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo che sono legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il Segnalante.

Requisiti delle Segnalazioni

Le Segnalazioni:

- devono essere effettuate in buona fede;
- devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- devono riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- devono contenere, se conosciute, tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta potenzialmente illecita.

È responsabilità del Segnalante, anche anonimo, effettuare Segnalazioni in buona fede, ovvero sulla base della convinzione che quanto si afferma è vero (indipendentemente dal fatto che quanto riferito trovi poi corrispondenza negli approfondimenti che ne conseguono). Segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati alla Segnalazione non verranno prese in considerazione e saranno passibili di sanzioni disciplinari e/o azioni avanti all'Autorità Giudiziaria competente.

Non è prevista, invece, alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che dovessero segnalare in buona fede fatti che da successive verifiche risultassero infondati.

Tutele

1.2 Tutela del Segnalante

Il Segnalante è invitato a rivelare la propria identità al fine di impostare un dialogo aperto e trasparente utile a fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione corretta dei fatti oggetto della Segnalazione.

L'identità del Segnalante, degli altri soggetti coinvolti nella Segnalazione e il contenuto della Segnalazione, compresi eventuali approfondimenti e richieste, saranno trattati in forma riservata e saranno condivisi con altri soggetti (Responsabili dei settori aziendali interni oppure consulenti o professionisti esterni) solo se ritenuto necessario dal Responsabile della Gestione delle Segnalazioni, esclusivamente per necessità di indagine ovvero quando previsto da un obbligo di legge. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della Segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza a pena di sanzioni disciplinari.

È comunque garantita la possibilità di presentare la Segnalazione in forma anonima, che sarà trattata come una Segnalazione ordinaria laddove dettagliata in maniera approfondita affinché sia possibile valutarne la fondatezza e procedere con l'istruttoria. In qualsiasi momento il Segnalante potrà liberamente scegliere se rivelare la sua identità. Nova Coop si riserva la possibilità di richiedere al Segnalante l'autorizzazione a rivelare

la propria identità laddove ciò sia indispensabile per l'avvio di un procedimento disciplinare e/o giudiziario nei confronti dell'autore della condotta segnalata.

Nova Coop si impegna a tutelare il Segnalante in buona fede, e chiunque abbia partecipato all'investigazione, contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

Il Segnalante che ritiene di aver subito un atto ritorsivo e/o discriminatorio quale conseguenza della Segnalazione effettuata può darne notizia al Responsabile della Gestione delle Segnalazioni, al proprio superiore gerarchico o alla Direzione Risorse Umane per le valutazioni di rispettiva competenza (compreso l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della ritorsione e/o discriminazione).

Se ricorre una delle seguenti condizioni, la persona Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione):

- a) Il canale di Segnalazione nell'ambito del suo contesto lavorativo non è previsto, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4;
- b) la persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

1.3 Tutela del segnalato

La Cooperativa assicura al Segnalato la necessaria riservatezza durante tutto il processo di gestione della Segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

Canale di Segnalazione interno

Il Canale di Segnalazione con modalità informatica (*Piattaforma Whistleblowing on line*) scelto e adottato dalla Cooperativa utilizza uno strumento di crittografia volto a garantire la tutela della riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e delle persone comunque menzionate nella Segnalazione nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione è l'esposizione di un fatto in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza. In particolare occorre indicare:

- la descrizione del fatto in forma chiara e precisa specificando le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato;
- la/le persona/e ritenuta/e responsabile/i della/e violazione/i, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire circostanze utili sul fatto;
- tutti i documenti disponibili a supporto della Segnalazione, eventualmente allegandoli;
- tutti gli ulteriori elementi utili alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della Segnalazione.

Invio della Segnalazione

È possibile inviare una Segnalazione, in forma identificata o in forma anonima, attraverso il canale informatico messo a disposizione da Nova Coop sulla Intranet aziendale e sul sito Internet della Cooperativa www.novacoop.it, la c.d. "Piattaforma Whistleblowing".

La Piattaforma Whistleblowing è uno strumento di cui Nova Coop si è dotata non solo per adempiere a specifici requisiti normativi, ma anche e soprattutto per trasmettere ai propri dipendenti e alle terze parti i valori di trasparenza, integrità ed etica. La Piattaforma offre la garanzia, certificata, dei massimi standard di sicurezza e protezione dei dati. L'eventuale trattamento di dati personali sensibili avverrà nel totale rispetto delle normative vigenti.

È possibile inserire una Segnalazione:

- compilando un questionario

oppure

- attraverso una registrazione vocale.

Dopo aver visione dell'Informativa Privacy, il Segnalante accede all'area della Segnalazione, dove:

- nel caso di Segnalazione tramite compilazione del questionario, il Segnalante è guidato nella compilazione delle informazioni preliminari (quali la descrizione del fatto, le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato) e, proseguendo, nell'indicazione di ulteriori elementi utili;
- nel caso di Segnalazione tramite registrazione vocale, il Segnalante deve avere cura di riportare ogni informazione utile alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della Segnalazione.

Il Segnalante avrà anche l'opportunità di allegare documenti a supporto della sua Segnalazione.

Il Segnalante potrà verificare lo stato di lavorazione della Segnalazione ed interagire con il Gestore della Segnalazione soltanto attraverso la Piattaforma Whistleblowing on line.

A tal fine, completata la Segnalazione, il sistema informatico richiede al Segnalante di individuare una password, tramite la quale, insieme al numero di protocollo della pratica rilasciato automaticamente dal sistema - può accedere alla sua Segnalazione sulla Piattaforma per seguirne l'evoluzione, visionare i riscontri e rispondere ad eventuali richieste da parte del Gestore delle Segnalazioni.

Gestione della Segnalazione

La Responsabilità della Gestione delle Segnalazioni interne è affidata al Responsabile Internal Audit coadiuvato dal Servizio Internal Audit, individuato quale ufficio Gestore delle Segnalazioni.

Il Gestore delle Segnalazioni riceve una notifica tramite email quando viene inserita una Segnalazione sulla Piattaforma Whistleblowing on line e può accedere alla Piattaforma tramite password personale alla Piattaforma per visualizzarla. Chiunque riceva Segnalazioni al di fuori dei Canali di Segnalazione sopra elencati deve provvedere a trasmetterla tempestivamente (comunque entro 7 giorni dal ricevimento) al Gestore delle Segnalazioni, assicurando la massima riservatezza e la tutela dell'identità del Segnalante e/o dei soggetti Segnalati. Il Gestore che riceve la Segnalazione darà avviso alla persona Segnalante del ricevimento della Segnalazione stessa entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento.

Laddove la Segnalazione riguardasse uno dei reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231, il Responsabile dell'Internal Audit, che è anche membro interno dell'Organismo di Vigilanza, provvederà a informare quanto prima il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, affinché questo assuma le determinazioni relative alla gestione della segnalazione, per quanto di sua competenza.

Le Segnalazioni che non rientrano nell'ambito del D.Lgs.24/2023 verranno gestite secondo i diversi ulteriori canali della Cooperativa (Filo Diretto, Direzione responsabile, ecc.).

Il Servizio Internal Audit gestisce la Segnalazione adottando tutte le iniziative ritenute necessarie per accertarne la fondatezza nel rispetto della massima riservatezza.

La Segnalazione stessa, i suoi allegati, e le valutazioni conseguenti all'attività di indagine sono tracciati in modo non modificabile sulla Piattaforma stessa. In questo modo si crea un sistema di tracciatura delle registrazioni, il Registro delle Segnalazioni, istituito in formato elettronico, anche in seguito accessibile solamente alla funzione Internal Audit.

Il Servizio Internal Audit coordina l'attività di istruttoria e trattazione della Segnalazione ritenuta rilevante e procedibile, confrontandosi ove necessario con le diverse Funzioni Aziendali, esaminando i fatti riferiti, i documenti eventualmente ricevuti e assumendo tutte le informazioni necessarie, eventualmente comunicando con il Segnalante, ove possibile. Ove lo ritenga necessario e/o opportuno ai fini dell'accertamento della fondatezza della Segnalazione, la funzione può:

- contattare il Segnalante, ove possibile, e comunicare in modo riservato al fine di ricevere chiarimenti e/o integrazioni alle informazioni e ai documenti forniti;
- compiere un'audizione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
- coinvolgere, se necessario, consulenti o professionisti esterni oppure i Responsabili dei settori aziendali interni, che saranno soggetti anch'essi all'obbligo di riservatezza e al divieto di ritorsioni, a pena di sanzioni disciplinari. Il coinvolgimento di altri attori sarà verbalizzato e inserito nei documenti / note della Segnalazione sulla Piattaforma;
- effettuare ogni altra attività ritenuta opportuna ai fini dell'accertamento della Segnalazione.

Chiusura della Segnalazione e archiviazione

A conclusione della fase istruttoria:

- a) Laddove la Segnalazione risulti fondata, in relazione alla natura della violazione e delle risultanze, il Gestore della Segnalazione provvederà a coinvolgere l'organo societario, la direzione o la funzione aziendale interessata, affinché si dia corso alle iniziative più opportune.
- b) Laddove la Segnalazione risulti infondata, si richiederà la chiusura del caso:
 - dando comunicazione dell'archiviazione al Segnalante;
 - senza alcuna azione, salvi i provvedimenti ritenuti più opportuni nei confronti del Segnalante per il caso di Segnalazioni infondate.

Il Gestore comunicherà al Segnalante la chiusura della pratica entro 90 giorni dalla data dell'avviso di ricevimento, indicando l'esito finale e le misure adottate a seguito delle indagini condotte.

Dell'avvenuta archiviazione della Segnalazione verrà data comunicazione al Segnalante, ove possibile.

Situazioni in conflitto di interessi

La gestione delle Segnalazioni sarà affidata a soggetti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi. Qualora la Segnalazione riguardi una notizia di comportamento scorretto o illecito riferibile ad uno o più dei componenti della funzione Internal Audit o dell'Organismo di Vigilanza (D. Lgs. 231/2001), ai soggetti interessati viene inibito l'accesso alla Segnalazione.

Conservazione delle Segnalazioni

Le Segnalazioni e la documentazione correlata saranno conservate nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e con modalità che ne garantiscano l'integrità e la completezza, secondo l'informativa privacy ex art.13 GDPR, predisposta dalla Cooperativa nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali. I dati personali, eventualmente comunicati, saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario alla gestione della Segnalazione ed alla verifica della sua fondatezza e comunque per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della predetta Procedura di verifica, decorsi i quali i dati saranno cancellati, fatta salva l'eventuale instaurazione di un procedimento disciplinare e/o giudiziario a fronte del quale i dati potrebbero essere conservati per tutta la durata del giudizio e per ulteriori 10 anni dalla conclusione dello stesso.

L'Informativa Privacy per il Segnalante è disponibile sulla Piattaforma Whistleblowing on line.

Rapporto annuale

Il Responsabile dell'Internal Audit fornirà al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza un rapporto annuale (o infrannuale, se richiesto) sulle Segnalazioni ricevute e sulle azioni intraprese in risposta a tali Segnalazioni.

Revisione della Procedura

La presente Procedura sarà periodicamente riesaminata e, se necessario, aggiornata per garantire la sua efficacia e conformità alle leggi e regolamenti applicabili.

Pubblicazione della Procedura

La presente Procedura è parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Cooperativa ed è pubblicata sulla Intranet aziendale e sul sito web della Cooperativa <https://www.novacoop.it/>.



Nova Coop Società Cooperativa

Allegato 2 – Modello di Organizzazione e Gestione

Elenco dei reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 aggiornato a maggio 2024

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: MALVERSAZIONE, TRUFFA, FRODE, ETC ..	
A1	Malversazione di erogazioni pubbliche – art. 316 bis c.p. * 1. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Note: - il reato sanziona l'elusione del <u>vincolo di destinazione</u> di erogazioni a fondo perduto, o comunque ad un'onerosità attenuata rispetto a quella di mercato; - il reato attiene alla <u>fase esecutiva</u>, successiva a quella del conseguimento dei contributi; - non è richiesto alcun artificio o raggirio per il conseguimento dei contributi. <i>* articolo modificato dal D.L. n. 13/2022</i>
A2	Indebita percezione di erogazioni pubbliche – art. 316 ter c.p. * 1. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. . La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00. 2. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito. Note: - il reato attiene alla <u>fase precedente l'erogazione</u>. <i>* Articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022</i>
A3	Truffa – art. 640 c.p., comma 2, n. 1) – rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico e limitatamente al comma 2, n. 1 1. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1. 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2. 2)(omissis).... 3. 3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente. * <i>* Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").</i> Note: - è necessario che si verifichi un pregiudizio economico ai danni dell'ente pubblico (ad esempio: 1) una falsa rappresentazione dei luoghi contenuta in progetto od elaborati tecnici inviati agli uffici competenti del Comune può integrare truffa se ne derivi un dispendio per il Comune medesimo, ad esempio, in termini di opere di urbanizzazione; 2) il caso di destinazione di un fabbricato o di parte di esso ad uso di abitazione dopo averne dichiarato, quando l'edificio era in costruzione, la destinazione ad attività produttiva

	ottenendo l'esenzione da oneri di urbanizzazione).
A4	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p. * La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. <i>* Articolo modificato dal D.L. n. 13/2022</i> Note: - il reato richiede il compimento di <u>artifici o raggiri</u>.
A5	Frode informatica – art. 640 ter c.p. – rilevante ai fini del d.lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico 1. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 51 a euro 1.032. 2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. * 3. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. 4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età. ** Note: - si caratterizza rispetto alla truffa in quanto l'attività fraudolenta investe il sistema informativo o telematico del soggetto passivo Ente pubblico o Stato (ad esempio: digitazione veloce e ininterrotta di numeri per eludere il blocco predisposto per le chiamate internazionali per le quali il sistema non era abilitato, ai danni della società italiana per l'esercizio telefonico). <i>(*) Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 di attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.</i> <i>(**) Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").</i>
A6	Frode nelle pubbliche forniture – art. 356 c.p. (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

A7	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo – art. 2. L. 23/12/1986, n. 898 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. 3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.
A8	Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) * Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. <i>* Articolo introdotto dalla L. n. 137 del 9 ottobre 2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (c.d. decreto giustizia) in vigore dal 10 ottobre 2023.</i>
A9	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)* Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. <i>* Articolo introdotto dalla L. n. 137 del 9 ottobre 2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (c.d. decreto giustizia) in vigore dal 10 ottobre 2023.</i>
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	
B1	ConcuSSIONE – art. 317 c.p. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Note: - è un reato proprio del pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio; - le qualifiche suddette possono anche essere assunte da privati in relazione a particolari attività o incarichi (ad esempio: imprenditore a cui venga concesso il diritto di superficie su aree comunali per la realizzazione di piano di edilizia economica e popolare).
B2	Corruzione per l'esercizio della funzione– art. 318 c.p. 1. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la

	reclusione da tre a otto anni. Note: - la nozione di "utilità" può comprendere qualsiasi vantaggio materiale o morale, patrimoniale e non patrimoniale, che abbia valore per il pubblico ufficiale; - ad esempio, dazione o promessa di denaro od altra utilità per anteporre ad altre una determinata pratica, accelerandone i tempi di approvazione.
B3	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319 c.p. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Note: - ad esempio: dazione o promessa di danaro o altra utilità a personale della Guardia di Finanza per non estendere gli accertamenti in corso anche ad altre società del gruppo.
B4	Circostanze aggravanti – art. 319 bis c.p. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
B5	Corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter c.p. 1. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. 2. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. Note: - nel concetto di "parte" rientra anche il semplice indagato.
B6	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art.320 c.p. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
B7	Pene per il corruttore – art. 321 c.p. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell' art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità. Note: - le pene sono estese al corruttore.
B8	Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p. 1. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. (1) 2. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

	3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. (2) 4. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
B9	<u>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – 322 bis c.p.</u> Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.
B10	<u>Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319 quater c.p.</u> 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. 2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00.

B11	Traffico di influenze illecite – art. 346-bis c.p. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
B12	Peculato (limitatamente al primo comma) – art. 314 c.p. <i>(articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)</i> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Nota: Il reato si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
B13	Peculato mediante profitto dell'errore altrui– art. 316 c.p. <i>(articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)</i> Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Nota: Il reato si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.
B14	Abuso d'ufficio– art. 323 c.p. <i>(articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020)</i> Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità. Nota Il reato si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	
C1	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p. E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.
C2	Alterazione di monete - art. 454 c.p. Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
C3	Spendita o introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p. Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
C4	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede - art. 457 c.p. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1032. Note: - fattispecie meno grave di quella di cui all'art. 455 in quanto vi è buona fede nel soggetto al momento della ricezione; al momento successivo della spendita o messa in circolazione (anche mediante deposito in banca), vi dev'essere comunque la consapevolezza che il danaro sia contraffatto o alterato (dolo), anche se il soggetto, in sostanza, agisce per evitare che il danno ricada su di lui.
C5	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati - art. 459 c.p. - 1. Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, ma le pene sono ridotte di un terzo. - 2. Agli effetti della legge penale, si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.
C6	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo - art. 460 c.p. Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di

	pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
C7	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata - art. 461 c.p. 1. Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. 2. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
C8	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati - art. 464 c.p. 1. Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516. 2. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.
C9	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni - art. 473 c.p. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
C10	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi - art. 474 c.p. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
REATI SOCIETARI	
D1	False comunicazioni sociali – art. 2621 c.c. / Fatti di lieve entità - art. 2621-bis c.c. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle

	altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Articolo 2621-bis codice civile: (Fatti di lieve entità) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Note: - il reato è proprio di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti, sindaci e liquidatori; la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo; - rilevano comunque le sole comunicazioni ufficiali, previste per legge (con esclusione, ad esempio, di dichiarazioni ai soci in assemblea o di comunicazioni alla stampa); - esempio: iscrizione in bilancio (stato patrimoniale o conto economico) di attività o passività inesistenti ovvero di dati concernenti flussi finanziari difformi dalla realtà per eccesso o per difetto.
D2	False comunicazioni sociali delle società quotate – art. 2622 c.c. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Note: - il reato è proprio di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori;
Ex D3	Falso in prospetto ABROGATO – art. 2623 c.c.¹ ¹ Articolo abrogato dall'art.34 Legge 28 dicembre 2005, n.262
Ex D4	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione – art. 2624

	c.c.¹ ¹ Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, D.lgs. 39/2010
D3	<u>Impedito controllo</u> – art. 2625 c.c., comma 2 – 1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. 2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Note: - è un reato proprio degli amministratori.
D4	<u>Indebita restituzione dei conferimenti</u> – art. 2626 c.c. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. Note: - è un reato proprio degli amministratori; - appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, d lgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.
D5	<u>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</u> – art. 2627 c.c. 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. 2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Note: - soggetto attivo sono i soli amministratori; - si applica anche in relazione a riserve non costituite con utili (ad esempio, riserve da sovrapprezzo o da rivalutazione); - appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, d lgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.
D6	<u>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</u> – art. 2628 c.c. 1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. 2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Note: - soggetto attivo sono i soli amministratori; - appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, d lgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.

D7	<u>Operazioni in pregiudizio dei creditori</u> – art. 2629 c.c. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela di della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Note: - è reato proprio degli amministratori; - appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, d lgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile
D8	<u>Omessa comunicazione del conflitto di interessi</u> – art. 2629-bis c.c. L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
D9	<u>Formazione fittizia del capitale</u> – art. 2632 c.c. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino a un anno. Note: - è reato proprio di amministratori e soci conferenti; - appare di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente, come richiesto (art. 5, comma 1, dlgs 231/2001) affinché l'ente medesimo divenga sanzionabile.
D10	<u>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</u> – art. 2633 c.c. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Note - soggetto attivo sono i liquidatori.
D11	<u>Illecita influenza sull'assemblea</u> – art. 2636 c.c. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Note: - il reato può essere commesso da "chiunque".
D12	<u>Aggiotaggio</u> – art. 2637 c.c. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Note: - il reato può essere commesso da "chiunque".

D13	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza – art. 2638 c.c. comma 1 e 2 1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi norma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. Note: - la condotta può consistere in un comportamento commissivo od omissivo.
D14	Corruzione fra privati – art. 2635 c.c. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. ... (abrogato)* 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. * La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto l'abrogazione del comma 5 dell'art. 2635 relativo alla procedibilità a querela della persona offesa. Pene accessorie – art. 2635-ter c.c. La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

D15	Istigazione alla corruzione fra privati – art. 2635-bis c.c. 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. 2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. 3. ... (abrogato)* * La legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto l'abrogazione del comma 3 dell'art. 2635-bis relativo alla procedibilità a querela della persona offesa.
D16	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare * Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. <i>* Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 modificativa della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere";</i> <i>** Certificato preliminare è documento accompagnatorio di natura notarile legato ad operazioni straordinarie transfrontaliere.</i>
REATI AVENTI FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	
E1	Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico – art. 270 bis c.p. 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. 2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. 3. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego . Articolo 270 bis 1 Codice penale Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena

previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti. Articolo 270-ter codice penale - (Assistenza agli associati) Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Articolo 270-quater codice penale -(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni. Articolo 270-quater¹ codice penale - (Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo) Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni. Articolo 270-quinquies codice penale - (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale) Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione
--

	o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. Articolo 270-sexies codice penale - (Condotte con finalità di terrorismo) Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
E2	<u>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</u> – art. 280 c.p. Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Articolo 280-bis codice penale - (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
E3	<u>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</u> – art. 289 bis c.p. Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della

	persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.
REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	
F1	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù - art. 600 c. p. 1. Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. 2. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 3. Abrogato Note: - introdotto, come tutti i reati del gruppo "E" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 228/2003 (in G.U. 23.08.2003 n. 195) e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, - ad esempio: illecita riduzione della mano d'opera dipendente o di parte di essa in condizione di schiavitù.
F2	Tratta di persone - art. 601 c. p. È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.

F3	Acquisto e alienazione di schiavi – art. 602 c. p. 1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. 2. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.
F4	Prostituzione minorile - art. 600 bis c. p. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
F5	Pornografia minorile – art. 600 ter c.p. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
F6	Detenzione di materiale pornografico – art. 600 quater c. p. * Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000. <i>* Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021</i>

F7	<u>Pornografia virtuale</u> – art. 600 quater 1 c.p. Le disposizioni di cui agli articoli 600- ter e 600- quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.
F8	<u>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</u> – art. 600 quinquies c. p. Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
F9	<u>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</u> – art. 583 bis e ter c.p. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale ; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno (2). Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.
F10	<u>Adescamento di minorenni</u> – art. 609-undecies c.p.* Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600 [Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù], 600-bis [Prostituzione minorile], 600-ter [Pornografia minorile] e 600-quater [Detenzione di materiale pornografico], anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore. * Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 1 ottobre 2012, n. 172 e modificato dalla Legge n. 238/2021.

F11	<u>Violenza sessuale - Articolo 609-bis codice penale</u> Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
F12	<u>Atti sessuali con minorenne - Articolo 609-quater codice penale</u> Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza. Fuori dei casi previsti dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
F13	<u>Corruzione di minorenne - Articolo 609-quinquies codice penale</u> Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata. a) se il reato è commesso da più persone riunite; b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali. La pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di stabile convivenza.
F14	<u>Violenza sessuale di gruppo - Articolo 609-octies codice penale</u> La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3)

	e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.
F15	<u>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</u> – art. 603-bis Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attivita' di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita' e qualita' del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla meta': 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o piu' dei soggetti reclutati siano minori in eta' non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale 1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 603-bis.1. (Circostanza attenuante). - Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilita' trasferite. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

	Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1. Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, e' sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile e' disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».
REATI DI MARKET ABUSE	
G1	<u>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate</u> – art. 184 D.Lgs. n. 58/1998 T.U.F. 1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010. Note: - Introdotto, come tutti i reati del gruppo "F" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 62/2005 (in G.U. 27.04.2005 n. 96), è stato modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 (Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e modificato dalla Legge n. 238/2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020".

G2	<u>Manipolazione del mercato</u> – art. 185 D.Lgs. n. 58/1998 T.U.F. 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014. 2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. [2-bis.abrogato] [2-ter. abrogato] Note: - Introdotto, come tutti i reati del gruppo "F" nell'ambito del decreto 231/2001 con legge 62/2005 (in G.U. 27.04.2005 n. 96), è stato modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 107 (Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e modificato dalla Legge n. 238/2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2019-2020".
REATI TRANSNAZIONALI	
H1	<u>Associazione per delinquere</u> – art. 416 c.p. 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 4. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 6. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma <i>(comma così modificato dall'articolo 1, comma 5, legge n. 94 del 2009)</i>. 7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600quater1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
H2	<u>Associazione di tipo mafioso</u> – art. 416 bis c.p. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da 10 a 15 anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 12 a 18 anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in

	occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da 12 a 20 anni nei casi previsti dal primo comma e da 15 a 26 anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Art. 61 bis c. p. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà. Si applica altresì il secondo comma dell'articolo 416 bis 1. Articolo 416 bis 1 Codice penale Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.
H3	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri – art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 - bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art 291 - ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli

	291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
H4	<u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</u> – art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
H5	<u>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</u> - art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 * 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità

	dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. * Articolo modificato dal D.L. n. 20 del 10 marzo 2023 c.d. "Decreto Cutro" convertito con Legge n. 50 del 5 Maggio 2023 recante Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. In particolare, sono stati innalzati di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina.
H6	<u>Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni</u> – art. 377 bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
H7	<u>Intralcio alla giustizia: favoreggiamento personale</u> – art. 378 c.p. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.
REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	
I1	<u>Omicidio colposo</u> – art. 589 c.p. 1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 2. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
I2	<u>Lesioni personali colpose</u> – art. 590 c.p. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la

	pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA	
L1	<u>Ricettazione</u> – art. 648 c.p. * Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. <i>* Articolo modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 di "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" in vigore dal 15 dicembre 2021.</i>
L2	<u>Riciclaggio</u> – art. 648 bis c.p. * Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. <i>* Articolo modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 di "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" in vigore dal 15 dicembre 2021.</i>
L3	<u>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</u> – art. 648 ter c.p. * Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a

	euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. <i>* Articolo modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 di "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" in vigore dal 15 dicembre 2021.</i>
L4	Autoriciclaggio – art. 648-ter.1 c.p. * Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. <i>* Articolo modificato dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 di "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" in vigore dal 15 dicembre 2021.</i>
REATI INFORMATICI	
M1	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

	Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.
M2	<u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici</u> – art. 615 quarter c.p. * Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad due anni e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater . <i>* Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021</i>
M3	<u>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</u> - art. 615 quinquies c.p. * Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329. <i>* Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021</i>
M4	<u>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</u> – art. 617 quarter c.p. * Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da uno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato. <i>* Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021</i>
M5	<u>Detenzione, diffusione e installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</u> – art. 617 quinquies c.p. * Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma

	dell'articolo 617 quater. <i>* Articolo modificato dalla Legge n. 238/2021</i>
M6	<u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</u> – art. 635 bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio
M7	<u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</u> - art. 635 ter c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
M8	<u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</u> – art. 635 quater c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
M9	<u>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</u> – art. 635 quinquies c.p. Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».
M10	<u>Documenti informatici</u> –art. 491 bis c.p. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.
M11	<u>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</u> – art. 640 quinquies c.p. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

M12	Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici - Articolo 476 codice penale Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.
M13	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica - Art. 1 comma 11 del D. L. 105 del 2019 (convertito con modifiche dalla L 18-11-2019 n. 133) "... 11. Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a (tre) anni". Di seguito si riportano gli estremi di legge sopra citati: "... 2. lettera b) sono definiti (sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali) i soggetti di cui alla precedente lettera a) predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica (fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124); all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR, integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché quelli privati, individuati ai sensi della lettera a) trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 6. lettera a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), ovvero le centrali di committenza alle quali essi fanno ricorso ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a categorie individuate, sulla base di criteri di natura tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione comprende anche la valutazione del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una sola volta, in caso di particolare complessità, il CVCN può effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni e test di hardware e software da compiere

	anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 2, lettera a), secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi di gara e contratti sono integrati con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire nella procedura di affidamento. In relazione alla specificità delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare su reti, sistemi informativi e servizi informatici del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con quanto previsto dal presente decreto, possono procedere, con le medesime modalità e i medesimi termini previsti dai periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri Centri di valutazione accreditati per le attività di cui al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per lo svolgimento delle attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni, sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi sono destinati; ... 6. lettera c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, individuati ai sensi del comma 2, lettera a), e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui alla medesima lettera, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3 e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni; per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (alla difesa civile) e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nonché (nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge) in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza."
REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	
N1	<u>Associazione a delinquere</u> – art. 416, sesto comma, c.p. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"), 601 ("Tratta di persone") e 602 ("Acquisto e alienazione di schiavi"), nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi

	previsti dal secondo comma.
N2	<u>Associazione per delinquere</u> – art. 416, a esclusione del sesto comma, c.p. 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 2. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. 3. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 4. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 5. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Comma. 7. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo
N3	<u>Associazione di tipo mafioso</u> – art. 416-bis c.p. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da 10 a 15 anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da 12 a 18 anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da 12 a 20 anni nei casi previsti dal primo comma e da 15 a 26 anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
N4	<u>Scambio elettorale politico – mafioso</u> – art. 416-ter c.p. Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.
N5	<u>Sequestro di persona a scopo di estorsione</u> – art. 630 c.p. 1. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

	2. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. 3. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 4. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera un modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione la pena è della reclusione da sei a quindici anni. 5. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 6. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 7. I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.
N6	<u>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</u> – art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.
N7	<u>Illegale fabbricazione e detenzione di armi</u> - art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste

	dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	
01	<u>Turbata libertà dell'industria o del commercio</u> – art. 513 c.p. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da centotré euro a milletrentadue euro.
02	<u>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</u> – art. 513-bis c.p. Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
03	<u>Frodi contro le industrie nazionali</u> – art. 514 c.p. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 ("Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni") e 474 ("Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi").
04	<u>Frode nell'esercizio del commercio</u> – art. 515 c.p. Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasestantacinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotré euro.
05	<u>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</u> – art. 516 c.p. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a milletrentadue euro.
06	<u>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</u> – art. 517 c.p. * Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro. <i>* Articolo modificato dalla L. n. 206 del 27 dicembre 2023 entrata in vigore 11 gennaio 2024 recante Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.</i>
07	<u>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</u> – art. 517-ter c.p. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a

	querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
08	<u>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari</u> – art. 517-quater c.p. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
REATI DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE	
P1	<u>“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” - legge 633/1941 art 171 – comma 1 lett a)bis, comma 3</u> Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter - è punito con la multa da 51 € a 2.065 € chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
P2	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” - legge 633/1941 art 171 – bis, comma 1</u> Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
P3	<u>Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio - legge 633/1941 art 171 – bis, comma 2</u> Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il

	contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il re-impiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
P4	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - legge 633/1941 artt. 171 – ter*, 171 – septies Art. 171-ter 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di

	un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita. 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. <i>* Articolo modificato dalla Legge</i> Art. 171-septies La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
P5	Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" - legge 633/1941 art 171 – octies Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.
REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA	
Q1	Intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria – art. 377 bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità

	giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.
REATI AMBIENTALI	
R1	<u>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</u> – art. 727 bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Note: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.
R2	<u>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto</u> – art. 733 bis c.p. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Note: Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.
R3	<u>Nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali</u> – d.lgs. 152/2006, art. 137, commi 3, 5 primo periodo e 13 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. 5. (Primo periodo) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. 13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano

	naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. d.lgs. 152/2006, art. 137, commi 2, 5 secondo periodo e 11 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da € 5.000 a € 52.000. 5. (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
R4	<u>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</u> – d.lgs. 152/2006, art. 256 commi 1, lettera a) e 6 primo periodo 1. Fuori dai casi sanzionati dall'art. 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 6. (primo periodo) Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. <u>d.lgs. 152/2006, art. 256 commi 1, lettera b), 3 primo periodo e 5</u> 1. lettera b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 3. (Primo periodo) Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. 5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). <u>d.lgs. 152/2006, art. 256 comma 3, secondo periodo</u> 3. (Secondo periodo) Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
R5	<u>Bonifica dei siti (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee)</u> – d.lgs. 152/2006, art. 257 comma 1 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. <u>d.lgs. 152/2006, art. 257, comma 2</u> 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

R6	<u>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori, dei formulari e falsificazione nei certificati di analisi rifiuti</u>– d.lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, secondo periodo 4. (secondo periodo) Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
R7	<u>Traffico illecito di rifiuti</u>– d.lgs. 152/2006, art. 259, primo comma 1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Note: Ai sensi del Regolamento del Consiglio n. 259 del 1 febbraio 1993. - 01/02/1993 , n. 259 - 93/259/CEE Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21 nonché le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al ricupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3. b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare: - destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE: - soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE. c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi. I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A. d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.
R8	<u>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</u>– art. 452-quaterdecies c.p. 1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la

	reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. 4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. 5. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
R9	<u>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti) – d.lgs. 152/2006, art. 260 bis</u> 6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 7. (secondo e terzo periodo) Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 8 (primo periodo e secondo periodo). Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
R10	<u>Inquinamento atmosferico – d.lgs. 152/2006, art. 279 commi 2 e 5</u> 2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Note: (1) Il comma che recitava: "1. Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o

	dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività é punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquante euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 29, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 29, comma 8, è punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro." è stato così sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (2) Il comma che recitava: "2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro." è stato così sostituito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (3) Il comma che recitava: "3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 29, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, é punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro." è stato così modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128. (4) Il comma che recitava: "4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 29, comma 5, é punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro." è stato così modificato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128.
R11	<u>Traffico non autorizzato di esemplari</u> - legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione) Art. 1, comma 1 e 2 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 15.000 € a 150.000 € chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (<i>relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio</i>), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

	f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. 2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da € 30.000 a € 300.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni. Art. 2, comma 1 e 2 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000 a € 200.000 o o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da € 20.000 a € 200.00. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Art. 6, comma 4 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. 4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da € 15.000,00 a € 300.000,00. Art. 3 bis, comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del
--	---

	Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (1), e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. Note (1) Articolo 16 – par. 1 - del Regolamento (CE) n. 338/97 Sanzioni 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento: a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento; c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; e) omessa o falsa notifica all'importazione; l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.
R12	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive - Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente), art. 3, comma 6 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. Commi 1-5 art 3 legge 549/1993 1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere

	appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
R13	<u>Inquinamento colposo</u> - decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento provocato dalle navi), art. 9, comma 1 e 2 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Note: di queste Inquinamento è sversamento di «sostanze inquinanti», ossia le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78, come richiamate nell'elenco di cui all'allegato A alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, aggiornato dal decreto del Ministro della marina mercantile 6 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 22 agosto 1983
R14	<u>Inquinamento doloso</u> - decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (Inquinamento provocato dalle navi), art. 8, comma 1 e 2 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
R15	<u>Inquinamento ambientale</u> - art. 452-bis c.p. * E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. <i>* Articolo modificato dalla L. n. 137 del 9 ottobre 2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (c.d. decreto giustizia) in vigore dal 10 ottobre 2023 come inasprimento delle pene.</i> <u>Delitti colposi contro l'ambiente</u> - art. 452-quinquies c.p. Se taluno dei fatti di cui all'articolo art. 452-bis c.p. presente articolo è commesso per colpa, le pene previste dal medesimo articolo sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di

	un terzo.
R16	<u>Disastro ambientale</u> - art. 452-quater c.p. * Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. <i>* Articolo modificato dalla L. n. 137 del 9 ottobre 2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (c.d. decreto giustizia) in vigore dal 10 ottobre 2023 come inasprimento delle pene.</i> <u>Delitti colposi contro l'ambiente</u> - art. 452-quinquies c.p. Se taluno dei fatti di cui all'art.452-quater è commesso per colpa, le pene previste dal medesimo articolo sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
R17	<u>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</u> - art. 452-sexies c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
R18	<u>Circostanze aggravanti</u> - art. 452-octies c.p. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.
REATI IMPIEGO LAVORATORI IRREGOLARI E INGRESSO ILLEGALE DI STRANIERI	
S1	<u>Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare</u> – articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286

	12. (Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato). 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale. .
S2	Supporto all'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato – articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter e comma 5, Decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). * 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b. sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà. <i>* Articolo modificato dalla D.L. n. 20/2023 in termini di trattamento sanzionatorio.</i>

S3	Favoreggiamento della permanenza di stranieri entrati illegalmente nel territorio dello Stato – articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine). 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti (vedi S1 e S2), e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA	
T1	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa - art. 604-bis c. p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: 1.a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 2.b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	
U1	Frode in manifestazioni sportive - art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 1.000,00 a € 4.000,00. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00.

U2	<u>Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa</u> - art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a € 516,46. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 50.000,00 chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 500,00 a € 5.000,00. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 51,65 a € 516,46. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

REATI TRIBUTARI	
V1	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u> – art. 2, comma 1 e 2 bis del D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
V2	<u>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</u> – art. 3 D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74 1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro 1.500.000, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.
V3	<u>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u> – art. 8, comma 1 e 2 bis del D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74 1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei

	mesi a sei anni.
V4	<u>Occultamento o distruzione di documenti contabili</u> – art. 10 D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.
V5	<u>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</u> – art. 11 D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.
V6	<u>Dichiarazione infedele</u> – art. 4 D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). Nota: Se il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro,

	si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 464.700 €. Se, in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
V7	<u>Omessa dichiarazione</u> – art. 5 D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) 1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Nota: Se il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino 619.600 €. Se, in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
V8	<u>Indebita compensazione</u> – art. 10-quater D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) 1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. Nota: Se il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino 619.600 €. Se, in seguito alla commissione dei delitti l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
REATI DI CONTRABBANDO	
W1	<u>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali</u> – art. 282 DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) 1. E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne

	garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.
W2	<u>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine</u> – art. 283 DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
W3	<u>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci</u> – art. 284 DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
W4	<u>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)</u> – art. 285 DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

	d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.
W5	<u>Contrabbando nelle zone extra-doganali</u> – art. 286 DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
W6	<u>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali</u> – art. 287 DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140. .
W7	<u>Contrabbando nei depositi doganali</u> – art. 288 DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.
W8	<u>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione</u> – art. 289 DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
W9	<u>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti</u> – art. 290 DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.
W10	<u>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea</u> – art. 291 DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

W11	<u>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri</u> - art. 291-bis DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).
W12	<u>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri</u> - art. 291-ter DPR n. 73/1943) (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
W13	<u>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</u> - art. 291-quater DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la

	disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
W14	<u>Altri casi di contrabbando</u> – art. 292 DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) Chiunque, fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.
W15	<u>Circostanze aggravanti del contrabbando</u> – art. 295 DPR n. 73/1943 (articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) Per i delitti previsti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapportare ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.
REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUSOLENTO DI VALORI	
Y1	<u>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</u> (art. 493-ter c.p.) * Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle

	operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta. <i>* Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184 dell'8 novembre 2021 in recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.</i>
Y2	<u>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) *</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. <i>* Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184 dell'8 novembre 2021 in recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.</i>
Y3	<u>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) *</u> Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7. <i>* Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184 dell'8 novembre 2021 in recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.</i>
Y4	<u>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti *</u> Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti

	di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote. (Art. 25-octies.1 del D.Lgs. n. 231/2001) <i>* Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184 dell'8 novembre 2021 in recepimento della direttiva 2019/713/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.</i>
Y5	Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) * Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni. <i>* Articolo introdotto dalla L. n. 137 del 9 ottobre 2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (c.d. decreto giustizia) in vigore dal 10 ottobre 2023 e modificato dal Decreto-Legge 2 marzo, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)</i>
REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	
Z1	Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) * Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge. <i>* Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".</i>
Z2	Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata. <i>* Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".</i>
Z3	Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una

	condizione di procedibilità riferita a tale delitto. <i>* Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".</i>
Z4	<u>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)</u> Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi. <i>* Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".</i>
Z5	<u>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)</u> È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento. <i>* Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".</i>
Z6	<u>Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)</u> Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165. <i>* Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".</i>
Z7	<u>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)</u> Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale. <i>* Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".</i>
Z8	<u>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)</u> Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o

	paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. <i>* Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".</i>
Z9	<u>Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)</u> È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato. <i>* Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".</i>
Z10	<u>Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)</u> Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. <i>* Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".</i>
Z11	<u>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)</u> Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni. <i>* Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 recante "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale".</i>